SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 84

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 10 aprile 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Variazione del tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Glimepiride Sandoz» *(09A03674)*

Variazione del tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Fluoxetina Mylan Generics» *(09A03675)*

Variazione del tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Uniclar». *(09A03676)*

Variazione del tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Nasonex» *(09A03677)*

Variazione del tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Rinelon» *(09A03678)*

Variazione del tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Glimepiride Winthrop» *(09A03679)*

Variazione del tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Ziaxel» *(09A03680)*

Variazione del tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Tarka» *(09A03681)*

Variazione del tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Doxazosin Winthrop» *(09A03682)*

Variazione del tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Lipres» *(09A03683)*

Variazione del tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Mirtazapina Sandoz» *(09A03684)*

Nuova indicazione terapeutica del medicinale per uso umano «Enbrel» *(09A03689)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 47

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINAZIONE 27 marzo 2009

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Toviaz» (fesoterodina) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 264/2009). *(09A04098)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Loperamide Hexal» *(09A04028)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ferlatum» *(09A04029)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ibixacin» *(09A03990)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mesalazina Mylan Generics» *(09A03991)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amiodarone Biologici Italia Laboratories» *(09A03992)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aristamid» *(09A03993)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ondansetron Biologici Italia Laboratories» *(09A03994)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Helicokit» *(09A03995)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ketorolac RK» *(09A03996)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ketartrium» *(09A03997)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Omeprazolo RK» *(09A03998)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Omeprazolo IPD» *(09A03999)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Obegon» *(09A04000)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Alendronico Epifarma» *(09A04001)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Herzatec» *(09A04002)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ramipril IG Farmaceutici» *(09A04003)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rameg» *(09A04004)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ramipril Ipso Pharma» *(09A04005)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ramipril FG» *(09A04006)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ramipril Epifarma» *(09A04007)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Syntroxine» *(09A04014)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Indicam» *(09A04015)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Inforce» *(09A04016)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Supposte Glicerina Pfizer Consumer Health Care» *(09A04035)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lidrian» *(09A04008)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nicorette» *(09A04045)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cibalginafor» *(09A04009)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Benazepril e Idroclorotiazide Actavis» *(09A03987)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Benazepril Idroclorotiazide Sandoz» *(09A03988)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Benazepril Idroclorotiazide EG» *(09A03989)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Quinapril e Idroclorotiazide Mithridatum» *(09A03971)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Betaistina DOC» *(09A03972)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vincristina Teva Italia» *(09A03973)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Brimonidina Mylan Generics» *(09A03974)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Betaistina DOC Generici» *(09A03975)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mencevax Acwy» *(09A03976)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Brimonidina Ratiopharm» *(09A03977)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Doxazosina Pensa» *(09A03978)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Betaistina Actavis» *(09A03979)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bicalutamide Hikma» *(09A03980)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Betaistina Teva Italia» *(09A03981)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Betaistina Teva» *(09A03982)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Brimostill» *(09A03983)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Quinapril TAM» *(09A03984)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Octalbin» *(09A03985)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bicalutamide DOC Generici» *(09A03986)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Esopral» *(09A04011)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acarbosio Mylan Generics» *(09A04012)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Plasmavolume» *(09A04010)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alendronato Alter» *(09A04013)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Toradiur» *(09A04017)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Verapamil Germed Pliva» *(09A04018)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ciprofloxacina Special Product's Line» *(09A04019)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Peptizol» *(09A04020)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tilade» *(09A04021)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluifort» *(09A04022)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aracytin» *(09A04023)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Efferalgan» *(09A04024)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Brexivel» *(09A04025)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ranitidina Angenerico» *(09A04026)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Iridina Due» *(09A04027)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Laberpex» *(09A04030)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alprazolam Germed» *(09A04031)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fidato» *(09A04032)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Daverium» *(09A04033)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dulcolax» *(09A04034)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tantum Activ Gola» *(09A04036)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flurbiprofene Ratiopharm Italia» *(09A04037)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Digestivo Giuliani» *(09A04038)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flubifix» *(09A04039)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Carbocisteina Ratiopharm Italia» *(09A04040)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Benactiv Gola» *(09A04041)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lipsin» *(09A04042)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ventolin» *(09A04043)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aciclovir Pensa» *(09A04044)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Famciclovir LPB» *(09A04046)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Codamol» *(09A04047)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinale per uso umano *(09A04048)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Megestrolo PHT» *(09A04049)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Quorum» *(09A04050)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso umano *(09A04051)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Loftyl» *(09A04052)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rabolen» *(09A04053)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clotrimazolo Epifarma» *(09A04054)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atenololo Ipso Pharma» *(09A04055)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Seldomalfa» *(09A04056)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso umano *(09A04057)*

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Wellbutrin» *(09A04058)*

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Profendol» *(09A04059)*

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nicotinell Mint» *(09A04060)*

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clozapina Hexal» *(09A04061)*

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Maveral» *(09A04062)*

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dumirox» *(09A04063)*

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fevarin» *(09A04064)*

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Benaprex» *(09A04065)*

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tevetenz» *(09A04066)*

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zyban» *(09A04067)*

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Hexvix» *(09A04068)*

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Voluven» *(09A04069)*

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vivaglobin» *(09A04070)*

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Subcuvia» *(09A04071)*

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glucophage» *(09A04072)*

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amlodipina Winthrop» *(09A04073)*

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amlodipina Teva» *(09A04074)*

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Grazax» *(09A04075)*

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Citalopram Arrow» *(09A04076)*

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amixal» *(09A04077)*

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amielect» *(09A04078)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Atarax» *(09A04079)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Duspatalin» *(09A04080)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Daktarin» *(09A04081)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Fastum» *(09A04082)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Nicorette» *(09A04083)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Flector Ep» *(09A04084)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Flector Ep» *(09A04085)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Mercilon» *(09A04086)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Nicorette» *(09A04087)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Nureflex» *(09A04088)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Nureflex» *(09A04089)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Nurofen» *(09A04090)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Sirdalud» *(09A04091)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Stilnox» *(09A04092)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobral» *(09A04093)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Voltaren Emulgel» *(09A04094)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Yasmin» *(09A04095)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Yasmin» *(09A04096)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Zymafluor» *(09A04097)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Nutriplus Lipid» *(09A04099)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Nutrispecial Lipid» *(09A04100)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Nutriperi Lipid» *(09A04101)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 48

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zinpel» *(09A03189)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Naxim» *(09A03190)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metamizolo Sodico Brunifarma» *(09A03191)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ferplex Fol» *(09A03192)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Azimil» *(09A03193)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metamizolo Sodico ABC» *(09A03194)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Potassio Cloruro FKI» *(09A03195)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diseon» *(09A03196)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alpha D3» *(09A03197)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cefixoral» *(09A03198)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Suprax» *(09A03199)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levotuss» *(09A03200)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bactroban» *(09A03201)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Efferalgan» *(09A03202)*

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ramipril Eurogenerici» *(09A03203)*

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sotalolo Teva» *(09A03204)*

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Omeprazolo EG» *(09A03205)*

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluoxetina Ratiopharm» *(09A03206)*

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oxaliplatino Winthrop» *(09A03207)*

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Eloxatin» *(09A03208)*

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mirtazapina EG» *(09A03209)*

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metvix» *(09A03210)*

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Perfalgan» *(09A03211)*

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Jurnista» *(09A03212)*

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valcyte» *(09A03213)*

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aromasin» *(09A03214)*

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Azyter» *(09A03215)*

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Azyter» *(09A03216)*

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Terbinafina Mylan Generics» *(09A03217)*

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Chirocaine» *(09A03218)*

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Claritromicina Mylan Generics» *(09A03219)*

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nicotinell Mint» *(09A03220)*

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nutriplus Lipid» *(09A03221)*

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nutriperi Lipid» *(09A03222)*

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nutrispecial Lipid senza elettroliti» *(09A03223)*

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nutrispecial Lipid» *(09A03224)*

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nutriplus Lipid senza elettroliti» *(09A03225)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ditanrix» *(09A03226)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluoxetina» *(09A03227)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Albicans» *(09A03228)*

Revoca, su rinuncia, delle autorizzazioni all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso umano *(09A03229)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nicardipina Pensa» *(09A03230)*

Rettifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Naprossene Sodico Recogen» *(09A03231)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Copaxone» *(09A03232)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diritros» *(09A03233)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso umano *(09A03234)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Avalox» *(09A03235)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Co Efferalgan» *(09A03236)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Eparina BMS» *(09A03237)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluoxetina Teva Italia» *(09A03238)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Esclima» *(09A03239)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Medramil» *(09A03240)*

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2009.

Deroga al limite del 20 per cento delle giacenze di cui al comma 8, dell'articolo 77-*quater* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per gli enti del comparto sanitario della regione Puglia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, riguardante l'istituzione del regime dí tesoreria unica per enti ed organismi pubblici;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, concernente l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto legislativo n. 279 del 1997 che disciplina il regime di tesoreria unica mista;

Visto l'art. 77-*quater* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha esteso l'applicazione del regime di tesoreria unica mista di cui al decreto legislativo n. 279 del 1997 anche alle Aziende sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, comprese le Aziende ospedaliero-universitarie di cui all'art. 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e i Policlinici universitari a gestione diretta, agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, agli Istituti zooprofilatticí sperimentali e alle Agenzie sanitarie regionali;

Visto, in particolare, il comma 8 del citato art. 77-*quater* che ha previsto l'apertura di nuove contabilità speciali infruttifere intestate alle strutture sanitarie e il trasferimento sulle predette contabilità speciali delle somme giacenti, alla data del 31 dicembre 2008, sulle preesistenti contabilità speciali per spese correnti e per spese in conto capitale, prevedendone il prelievo in quote annuali costanti del venti per cento;

Considerato che il predetto comma 8 prevede che, previa richiesta delle regioni competenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere concesse deroghe al prelievo annuale del venti per cento a valere sulle nuove contabilità speciali;

Considerato che la regione Puglia con nota n. 01/1265/GAB del 6 febbraio 2009 ha chiesto la deroga al limite del prelievo annuale del venti per cento, per un totale complessivo di 491,6 milioni di euro, pari all'ottanta per cento delle giacenze al 31 dicembre 2008;

Tenuto conto che dalla documentazione allegata alla citata nota della regione Puglia, riferita alle Aziende sanitarie Barletta-Andria-Trani, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, all'Azienda ospedaliero universitaria consorziale Policlinico, all'Azienda Ospedali Riuniti, all'Istituto Tumori «Giovanni Paolo II» e all'Ente ospedaliero «Saverio de Bellis», emerge una situazione finanziaria critica e tale da giustificare la concessione della deroga;

Ritenuta l'opportunità di evitare che la mancata concessione della deroga possa comportare un danno alle strutture sanitarie della regione Puglia correlato agli interessi passivi per il ricorso alle anticipazioni di cassa concesse dai rispettivi Istituti tesorieri;

Vista la proposta del Ministro dell'economia e delle finanze a favore della concessione della deroga;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i motivi di cui in premessa, le seguenti strutture sanitarie della regione Puglia sono autorizzate ad utilizzare nel corso del 2009 l'intero importo delle giacenze esistenti al 31 dicembre 2008 in deroga al limite del venti per cento stabilito dal comma 8 dell'art. 77-*quater* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

Azienda sanitaria di Barletta - Andria - Trani;

Azienda sanitaria di Bari;

Azienda sanitaria di Brindisi;

Azienda sanitaria di Foggia;

Azienda sanitaria di Lecce;

Azienda sanitaria di Taranto;

Azienda ospedaliero universitaria consorziale Policlinico di Bari;

Azienda Ospedali Riuniti di Foggia;

Istituto tumori «Giovanni Paolo II» di Bari;

Ente ospedaliero specializzato in gastroenterologia «Saverio de Bellis» di Bari.

2. Le somme relative a pignoramenti e a sequestri non sono comunque soggette a vincoli di indisponibilità e restano a disposizione di giustizia.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2009

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato
LETTA

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

09A03922

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2009.

Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali, nel territorio dello Stato, per l'anno 2009.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme di attuazione del testo unico sull'immigrazione;

Visto l'art. 3 del testo unico sull'immigrazione, il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel Documento programmatico triennale, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che «in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente»;

Considerato che il Documento programmatico triennale non è stato emanato;

Rilevato che è necessario definire la quota di lavoratori extracomunitari stagionali da ammettere in Italia per l'anno 2009, al fine di rendere disponibili i lavoratori indispensabili per le particolari esigenze del settore turistico e per la raccolta dei prodotti agricoli e che, allo scopo, può provvedersi, in via transitoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel limite della quota stabilita per l'anno 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2008, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2008, che prevede una quota complessiva di 80.000 unità;

Decreta:

Art. 1.

1. In via di programmazione transitoria delle quote massime di ingresso di lavoratori non comunitari per l'anno 2009, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero entro una quota massima di 80.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

2. La quota di cui al comma 1 riguarda:

a) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina;

b) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto;

c) i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2006, 2007 o 2008.

Roma, 20 marzo 2009

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2009
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 171

09A04218

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 marzo 2009.

Proroga degli stati di emergenza in relazione, rispettivamente, all'evento franoso verificatosi il 30 aprile 2006 nella frazione Pilastri nel territorio del comune di Ischia, in provincia di Napoli, nonché al grave movimento franoso nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 maggio 2006 con il quale è stato dichiarato, fino al 30 aprile 2007, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Ischia, in relazione all'evento franoso verificatosi il 30 aprile 2006 nella frazione Pilastri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 maggio 2006, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 maggio 2007, lo stato di emergenza in relazione al grave movimento franoso in atto nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 luglio 2008, con il quale sono stati da ultimo prorogati, fino al 31 dicembre 2008, gli stati di emergenza in relazione all'evento franoso verificatosi il 30 aprile 2006 nella frazione Pilastri nel territorio del comune di Ischia, in provincia di Napoli, nonché al grave movimento franoso nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino;

Considerato che le predette dichiarazioni degli stati di emergenza sono state adottate per fronteggiare situazioni che, per intensità ed estensione, richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che sono ancora in corso le iniziative di carattere urgente necessarie alla rimozione delle situazioni di pericolo ed al ritorno alle normali condizioni di vita;

Considerata in particolare la persistente situazione di grave pericolo in atto nel territorio del comune di Ischia sui versanti soggetti a fenomeni di colata;

Considerato altresì che la situazione di rischio in atto nel territorio del comune di Montaguto ha conosciuto un ulteriore aggravamento a causa della riattivazione del movimento franoso determinata dalle ingenti precipitazioni degli ultimi mesi;

Vista la nota del 16 gennaio 2009 del Presidente della regione Campania - Commissario delegato, nella quale si chiede di prorogare gli stati d'emergenza nel territorio della predetta Regione in relazione ai sopra descritti contesti di criticità in atto;

Vista la nota del 30 dicembre 2008 con cui la struttura commissariale per l'emergenza idrogeologica nella regione Campania, istituita ai sensi dell'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3591 del 24 maggio 2007, ha fornito una relazione concernente lo stato di attuazione delle iniziative programmate per contrastare le situazioni emergenziali in rassegna;

Ravvisata, pertanto, la necessità di mantenere l'assetto straordinario e derogatorio nei contesti critici in rassegna, al fine di consentire il rapido espletamento delle iniziative finalizzate ad un definitivo rientro in un contesto di ordinarietà;

Ritenuto che le predette situazioni emergenziali persistono, e che quindi ricorrono, nelle fattispecie in esame, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga degli stati di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2009;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto esposto in premessa, sono prorogati, fino al 31 dicembre 2009, gli stati di emergenza in relazione, rispettivamente, all'evento franoso verificatosi il 30 aprile 2006 nella frazione Pilastri nel territorio del comune di Ischia, in provincia di Napoli, nonché al grave movimento franoso nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A03902

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 aprile 2009.

Proroga dello stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2008, con il quale è stato prorogato, da ultimo, fino al 30 marzo 2009, lo stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza ambientale in rassegna è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque della regione Siciliana del 24 marzo 2009, con la quale, nel descrivere l'attività svolta per il superamento del contesto di criticità, viene altresì rappresentata l'esigenza del mantenimento del regime straordinario e derogatorio al fine di consentire il completamento delle iniziative finalizzate al definitivo ritorno alle normali condizioni di vita;

Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga degli stati di emergenza;

Sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

D'intesa con la regione Siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 2009;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è prorogato, con la limitazione degli

ambiti derogatori alla normativa in materia ambientale, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A04319

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 aprile 2009.

Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3754).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti interventi sismici, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 n. 3753, recante primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Considerato che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a ricondurre le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi alle normali condizioni di vita;

Ritenuto, inoltre, che nelle more dell'indispensabile avvio della fase della ricostruzione e del ritorno alle normali condizioni di vita è imprescindibile assicurare alle popolazioni interessate ogni immediato sostegno atto a consentire la tutela degli interessi fondamentali delle predette popolazioni, avuto riguardo in particolare all'integrità della vita ed alla salubrità dell'ambiente;

Ravvisata, pertanto, l'urgenza di disporre ulteriori misure atte a fronteggiare e superare la grave situazione determinatasi nei territori in esame;

Sentiti i Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, delle politiche agricole e forestali, per i beni e le attività culturali dell'istruzione e dell'università e della ricerca;

Sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

Acquisita l'intesa della regione Abruzzo;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Commissario delegato individua con proprio decreto i comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile in collaborazione con l'INGV, hanno risentito un'intensità MCS uguale o superiore al sesto grado.

2. Con successivi decreti il Commissario delegato aggiorna l'elenco dei comuni interessati sulla base dell'ulteriore attività di rilevazione macrosismica in corso di effettuazione e aggiornamento.

Art. 2.

1. Ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti alla data dell'evento sismico nei comuni di cui all'articolo 1 è concessa fino al 30 novembre 2009 la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

2. Gli Enti previdenziali ed assistenziali gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatoria sono autorizzati ad anticipare il pagamento della rata dei trattamenti pensionistici e assistenziali di competenza del mese di maggio 2009 entro il corrente mese di aprile in favore dei soggetti residenti nei comuni di cui all'articolo 1.

3. I trattamenti di tutela del reddito di cui all'articolo 19 del decreto legge 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono erogati dall'INPS agli aventi diritto, che svolgono la propria prestazione nei comuni di cui all'articolo 1 secondo le procedure definite in sede di Conferenza dei servizi tra i soggetti pubblici interessati, su richiesta del datore di lavoro o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, dai lavoratori interessati.

4. Per i lavoratori residenti nei comuni di cui all'articolo 1 l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali di cui all'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 è prorogata per un mese con riconoscimento della contribuzione figurativa.

Art. 3.

1. In deroga alla normativa vigente e fino al 31 maggio 2009, nei comuni di cui all'articolo 1, i farmacisti pubblici e privati possono consegnare anche dietro presentazione di ricetta medica semplice i medicinali, a carico del Servizio sanitario nazionale, laddove previsto dalle normative vigenti, disciplinati dagli articoli 88, comma 2 e 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni, necessari per la prosecuzione del trattamento di patologie acute e croniche in atto al momento dell'evento sismico.

2. Non si applica il comma 1 ai medicinali inseriti nelle tabelle IIA IIB IIC delle sostanze stupefacenti, allegate al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

3. Nei comuni di cui all'articolo 1 viene revocato il piano straordinario di verifica delle invalidità civili di cui all'articolo 80 del decreto-legge 25 luglio 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 4.

1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi sismici che hanno colpito i soggetti residenti nei comuni indicati all'articolo 1, detti eventi costituiscono causa di forza maggiore a tutti gli effetti contrattuali, in relazione alla possibilità di rinegoziazione dei mutui contratti dalla popolazione con gli istituti di credito e bancari attesi i gravi ed imprevedibili eventi di forza maggiore verificatisi nella medesima provincia. In ogni caso rimangono sospese fino al 31 maggio 2009 le reti in scadenza entro la predetta data.

2. Per le banche insediate nel territorio della regione Abruzzo ovvero per le dipendenze di banche presenti nel medesimo territorio sono prorogati fino alla data del 15 luglio 2009 i termini riferiti ai rapporti interbancari scadenti nel periodo compreso fra il 6 aprile 2009 e il 30 giugno 2009 ancorché relativi ad atti od operazioni da compiersi su altra piazza.

Art. 5.

1. In favore del personale dell'Ufficio territoriale del Governo dell'Aquila, direttamente impegnato dal Prefetto con apposito ordine di servizio in attività necessarie al superamento dell'emergenza, è autorizzata, fino al 31 maggio 2009, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite massimo di 150 ore mensili pro-capite. Al personale appartenente alla carriera prefettizia, fino al 31 maggio 2009, è corrisposta una indennità pari al 20% della retribuzione di posizione di cui all'articolo 22, comma 5, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2008, n. 105. In favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze di polizia, e delle Forze Armate direttamente impegnato in attività connesse con l'emergenza è autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 150 ore mensili pro-capite, fino al 31 maggio 2009.

2. In favore del personale della regione Abruzzo, della provincia, e del comune dell'Aquila, nel limite massimo di 10 unità per ciascuna delle predette Amministrazioni, nonché dei comuni indicati nell'articolo 1 nel limite massimo di cinque unità, è autorizzata, fino al 31 maggio 2009, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite massimo di 150 ore mensili pro-capite.

3. In favore del personale delle Regioni che hanno attivato la colonna mobile è autorizzata nel limite massimo di cinque unità, fino al 31 maggio 2009, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato per il superamento dello stato d'emergenza, nel limite massimo di 70 ore mensili pro-capite.

4. Al personale del Dipartimento della protezione civile inviato nei territori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in premessa, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 dell'ordinanza di protezione civile n. 3536 del 2006, con oneri a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità.

Art. 6.

1. Il Commissario delegato, anche per il tramite delle regioni, provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, impiegate in occasione degli eventi in premessa, nonché al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso è effettuato anche ai sensi degli articoli 9, 10 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute.

2. Il Commissario delegato provvede, altresì, anche avvalendosi delle regioni interessate, ad effettuare i rimborsi dei volontari inseriti nelle colonne mobili.

Art. 7.

1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare polizze assicurative a garanzia di eventuali danni in favore dei liberi professionisti, iscritti ai relativi albi e collegi professionali, che svolgono operazioni tecnico-scientifiche in osservanza di quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, relativamente al concorso alle attività di protezione civile degli ordini e dei collegi professionali.

2. Ai predetti professionisti è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per vitto e alloggio, debitamente documentate, in misura corrispondente al trattamento di missione del personale statale appartenente all'area C dei comparto Ministeri.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in favore dei professionisti impiegati, anche per il tramite di ordini, albi ed associazioni di categoria, per il superamento dell'emergenza ivi compresi quelli dipendenti dalle regioni e dagli altri enti e amministrazioni pubbliche.

4. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare convenzioni con Università, Enti o Istituti spe-

cializzati per l'avvio di collaborazioni finalizzate a fornire assistenza psico-sociologica sul territorio alle popolazioni colpite dagli eventi di cui alla presente ordinanza.

Art. 8.

1. All'articolo 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3753 del 6 aprile 2009 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: «3. Per le finalità di cui al comma 1 il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad aprire, in via di somma urgenza, uno o più conti correnti bancari o postali fruttiferi alle migliori condizioni. Con successivo provvedimento del Commissario delegato sono disciplinate le modalità di gestione, anche in forma diretta, delle risorse che affluiscono sui predetti conti correnti bancari e degli interessi maturati, assicurando il più rigoroso rispetto di criteri di efficienza, trasparenza e correttezza amministrativa. Il Commissario delegato dispone, d'intesa con le Forze dell'ordine, specifiche azioni di monitoraggio sulle modalità di raccolta delle donazioni.».

2. Al fine di garantire un'efficace supervisione dell'azione di gestione da parte del Dipartimento della protezione civile delle risorse di cui all'articolo 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3753 del 6 aprile 2009, è istituito un Comitato di garanti, nominato con apposito provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, composto da cinque componenti scelti tra persone di riconosciuta competenza e professionalità e di indiscussa moralità ed indipendenza.

3. Fermi restando i controlli previsti dall'ordinamento vigente, per una specifica azione di controllo di gestione nel corso delle attività dipartimentali, con apposito provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile è altresì costituita una Commissione di garanzia per il tempestivo controllo legale e contabile delle azioni poste in essere dal Dipartimento della protezione civile, composta da un Magistrato contabile, con funzioni di Presidente, e da due esperti di riconosciuta professionalità, anche estranei alla Pubblica Amministrazione.

Art. 9.

1. Per i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti nei comuni colpiti dal sisma individuati dalla presente ordinanza, sono sospesi per due mesi i termini di pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica e di gas emesse o da emettere nello stesso periodo.

2. Scaduto il termine di cui al precedente comma 1, con successivo provvedimento adottato dal Commissario delegato all'emergenza, acquisita l'intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, potranno essere stabilite ulteriori sospensioni dei pagamenti per i soggetti che a quella data risultano destinatari di provvedimenti di sgombero.

Art. 10.

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a ricevere risorse derivanti da donazioni ed atti di liberalità da destinare agli interventi urgenti volti ad assicurare la messa in sicurezza e l'avvio del recupero dei beni culturali danneggiati dal sisma, ad evitare situazioni di maggiori danni al patrimonio culturale, nonché ad eliminare situazioni di pericolo esistente, comprese le attività progettuali propedeutiche ai lavori di recupero. Le suddette somme, ivi comprese quelle provenienti dall'estero, affluiscono direttamente ad apposita contabilità speciale aperta presso il Segretariato generale del Ministero per i beni e le attività culturali. II Ministero è autorizzato ad aprire un conto corrente bancario o postale ove far affluire contributi finalizzati al restauro di beni culturali danneggiati dal sisma, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2, commi 615, 616 e 617 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Si applica l'articolo 10 del decreto legge 30 dicembre 2004, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21.

3. Il Ministero è autorizzato ad impiegare dette risorse utilizzando procedure di somma urgenza, avvalendosi delle deroghe di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, n. 3753.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministero, d'intesa con il Dipartimento della Protezione Civile, si avvale delle soprintendenze competenti per territorio, di tecnici indicati dalla regione e dagli enti locali e del medesimo Dipartimento.

Art. 11.

1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei Sindaci, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sita nei comuni di cui all'articolo 1 sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi sismici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di 400,00 euro mensili, e, comunque, nel limite di 100,00 euro per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in 200,00 euro. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di 100,00 euro mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati.

2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei Sindaci, è autorizzato, laddove non è possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari, a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa.

3. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile e fino al 31 dicembre 2009, salvo che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.

Art. 12.

1. Al fine di evitare che problemi connessi alla gestione dei rifiuti urbani possano ulteriormente aggravare la situazione emergenziale in argomento, è autorizzata la riapertura temporanea, fino al 31 dicembre 2009, dell'esercizio delle discariche del comune di Pizzoli, località Caprareccia e del comune di Avezzano, località S. Lucia

in deroga ai provvedimenti adottati dalle Amministrazioni interessate, previa verifica tecnica speditiva della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e delle volumetrie residue. La regione provvede ad adottare eventuali provvedimenti di adeguamento, messa in sicurezza e bonifica delle discariche utilizzate.

Art. 13.

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca possono essere autorizzate soluzioni organizzative che consentano di recuperare il mancato svolgimento dell'attività didattica a causa dell'inagibilità o dell'indisponibilità dei locali scolastici, quali l'adattamento del calendario scolastico e delle iscrizioni, la flessibilità dell'orario e della durata delle lezioni, la definizione dell'organico d'istituto anche in deroga alle disposizioni vigenti e fermi gli attuali contingenti, l'articolazione e la composizione delle classi o sezioni, il trasferimento in corso d'anno degli alunni nelle sedi di provvisoria dimora, le modalità di svolgimento degli esami di Stato e di utilizzazione del personale scolastico ed ATA, nonché l'attivazione di insegnamenti integrativi ed aggiuntivi anche nei mesi estivi. L'anno scolastico 2008/2009 è comunque valido sulla base delle attività effettivamente svolte e da svolgersi, ancorché di durata complessivamente inferiore a duecento giorni.

2. Tutti i termini in materia di istruzione universitaria che interessano l'Università degli studi dell'Aquila e che abbiano scadenza nel periodo 6 aprile 2009-31 maggio 2009 sono sospesi per tre mesi.

Art. 14.

1. Il Commissario delegato provvede, altresì, all'assegnazione di un contributo per la copertura degli oneri relativi alle spese straordinarie finalizzate alla fornitura di prima assistenza ed all'attuazione degli interventi urgenti sostenute nell'immediatezza dell'evento dagli Uffici territoriali di Governo e dai comuni individuati ai sensi dell'articolo 1. L'utilizzo dei predetti contributi e assoggettato ad apposita rendicontazione da trasmettere al Commissario delegato.

Art. 15.

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente ordinanza, fatto salvo quanto diversamente disposto dai singoli articoli, si provvede a valere sul Fondo della protezione civile utilizzando le risorse finanziarie stanziate per fronteggiare l'emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009. Le predette risorse sono trasferite su apposita contabilità speciale con intestazione al Commissario delegato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A04320

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 5 febbraio 2009.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Macerata, denominato «Sportello di conciliazione».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art 38, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 2 ottobre 2008, pervenuta il 17 ottobre 2008, integrata nelle date del 31 dicembre 2008 prot. DAG 09/01/2009.0002149.E, del 13 gennaio 2009 prot DAG 16/01/2009.0006304.E e del 28 gennaio 2009 prot. DAG 29/01/2009.0013974.E, con la quale il dott. Giuliano Bianchi, nato a Corridonia il 13 maggio 1954, in qualità di legale rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Macerata, con sede legale in Macerata, via Tommaso Lauri n. 7, codice fiscale 800014101432 e partita IVA 003456650436, ha chiesto l'iscrizione dello «Sportello di Conciliazione» della Camera di commercio di Macerata, organismo non autonomo costituito ai sensi dell'art. 4, della legge 29 dicembre 1983, n. 580, nell'ambito della stessa Camera di commercio, per le finalità relative alla conciliazione stragiudiziale ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Considerato che i requisiti posseduti dall'organismo non autonomo «Sportello di Conciliazione» della Camera di commercio di Macerata risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria;

la sussistenza, per i conciliatori, dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3, del decreto ministeriale n. 223/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone

l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art 38, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Macerata, con sede legale in Macerata, via Tommaso Lauri n. 7, codice fiscale 800014101432 e partita IVA 003456650436, denominato «Sportello di Conciliazione».

Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 40 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 5 febbraio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A03809

PROVVEDIMENTO 2 marzo 2009.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rieti, denominato «Sportello di Conciliazione».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 16 febbraio 2009, prot. DAG 18/02/2009.0024351.E, integrata il 24 febbraio 2009 prot. DAG 27/02/2009.0029859.E, con la quale il dott. Vincenzo Regnini, nato a Perugia il 14 settembre 1958, in qualità di legale rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rieti, con sede legale in Rieti, via Paolo Borsellino n. 16, codice fiscale 80001090572 e partita IVA 00565760576, ha chiesto l'iscrizione dello «Sportello di Conciliazione» della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rieti, organismo non autonomo costituito ai sensi dell'art. 4, della legge 29 dicembre 1983, n. 580, nell'ambito della stessa Camera di commercio, per le finalità relative alla conciliazione stragiudiziale ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Considerato che i requisiti posseduti dall'organismo non autonomo «Sportello di Conciliazione» della Camera di commercio di Rieti risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria;

la sussistenza, per i conciliatori, dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, letterea) e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3, del decreto ministeriale n. 223/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone

l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rieti, con sede legale in Rieti, via Paolo Borsellino n. 16, codice fiscale 80001090572 e partita IVA 00565760576, denominato «Sportello di Conciliazione», ed approva la tabella delle indennità allegata alla domanda.

Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 41 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il Responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 2 marzo 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A03810

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 aprile 2009.

Sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari a favore dei soggetti residenti nel territorio della provincia di L'Aquila, colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire con proprio decreto, il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonchè delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo, in conseguenza dei gravi eventi sismici verificatisi in pari data;

Considerato che, a seguito dei citati eventi, per i soggetti residenti nel territorio della provincia di L'Aquila sussiste l'impossibilità di rispettare le scadenze di legge concernenti gli adempimenti degli obblighi tributari, ferma l'eventuale rilevazione di analogo impedimento per altri comuni della regione Abruzzo;

Ritenuta la necessità di sospendere i termini degli adempimenti e dei versamenti tributari che scadono nel periodo dal 6 aprile 2009 al 30 novembre 2009;

Decreta:

Art. 1.

1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, alla data del 6 aprile 2009, avevano la residenza nel territorio della provincia di L'Aquila, sono sospesi dalla stessa data del 6 aprile 2009 al 30 novembre 2009, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, scadenti nel medesimo periodo. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti di imposta, diversi dalle persone fisiche aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio della provincia di L'Aquila.

3. I sostituti di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei contribuenti di cui al comma 1, non operano le ritenute alla fonte. La sospensione si applica alle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-*bis*, 28, secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le ritenute già operate devono comunque essere versate.

4. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere individuati, sulla base delle comunicazioni del Dipartimento della protezione civile, altri comuni colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, relativamente ai quali trova applicazione la sospensione disposta con il presente decreto.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti sospesi in base al comma 1, anche mediante rateizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2009

Il Ministro: TREMONTI

09A04323

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 12 marzo 2009.

Nomina del commissario straordinario della S.p.A. Lineapiù, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto del Tribunale di Firenze in data 25 febbraio 2009, depositato in cancelleria in data 27 febbraio 2009, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato, è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alla società Lineapiù S.p.A.;

Visti gli articoli 38, e 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Rilevato che non essendo stato ancora emanato il regolamento previsto dall'art. 39 del decreto legislativo n. 270/1999 relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari, trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Ritenuto di procedere alla nomina di un commissario straordinario;

Ritenuto altresì di preporre alla procedura di amministrazione straordinaria il dott. Giovanni Grazzini già commissario giudiziale;

Visti gli articoli 38, comma 3, secondo periodo, e 105, comma 2 del citato decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società Lineapiù S.p.A. è nominato commissario straordinario il dott. Giovanni Grazzini, nato a La Maddalena (Olbia-Tempio) il 12 settembre 1961.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Firenze;

alla Camera di commercio di Firenze ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Toscana;

al comune di Campi Bisenzio (Firenze).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 12 marzo 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A03914

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 16 marzo 2009.

Approvazione del modello della patente nautica.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1997, n. 431, recante regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica;

Visto l'art. 39 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante disposizioni relative alla patente nautica;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146, recante regolamento di attuazione all'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

Visto l'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146;

Visto il modello della patente nautica approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1997, n. 431, art. 33, comma 3, allegato C;

Ritenuta la necessità di modificare detto modello in relazione all'attuazione del decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146;

Decreta:

Art. 1.

Patente nautica

Il modello di patente nautica è conforme al modello allegato.

Art. 2.

Disposizioni attuative

Le patenti nautiche rilasciate fino alla data della pubblicazione del presente decreto conservano validità e durata nei relativi termini di scadenza.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2009

Il direttore generale: PUIJA

ALLEGATO

MODULARIO a r.r. n. 806

MOD. MM64/MC2462

N. ____________
Operazione

SCARICO DELLA PATENTE DI ABILITAZIONE
AL COMANDO DI UNITÀ DA DIPORTO

Sigla del compilatore

N° 00000

AVVERTENZE

Decreto 29 luglio 2008 n. 146

Articolo 25 (patenti di categoria A)

1. Le patenti di categoria A abilitano al comando e alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto per le seguenti specie di navigazione:
   a) entro dodici miglia dalla costa;
   b) senza alcun limite dalla costa.
2. Le patenti di cui al comma 1 abilitano al comando ed alla condotta delle unità a motore, di quelle a vela e di quelle a propulsione mista. *Omissis*

Articolo 26 *(patenti di categoria B)*

1. Le patenti di categoria B abilitano al comando delle navi da diporto.
2. Coloro che sono in possesso della patente per nave da diporto possono comandare e condurre anche unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri a motore, a vela e a propulsione mista.

Articolo 27 *(patenti di categoria C)*

1. Le patenti di categoria C abilitano alla direzione nautica di unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri, ove sia presente a bordo almeno un'altra persona in qualità di ospite di età non inferiore ai 18 anni, idonea a svolgere le funzioni manuali necessarie per la conduzione del mezzo e la salvaguardia della vita umana in mare, sempre che l'unità sia munita di dispositivo elettronico in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre all'individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori.
2. Le patenti di categoria C sono rilasciate esclusivamente a soggetti portatori delle patologie indicate nell'allegato I, paragrafo 2. *Omissis*

Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171

Articolo 53

1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una unità da diporto senza avere conseguito la prescritta abilitazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duemilasessantasei euro a ottomiladuecentosessantatre euro; la stessa sanzione si applica a chi assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una unità da diporto senza la prescritta abilitazione perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti; la sanzione è raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto.
2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una unità da diporto con un'abilitazione scaduta ovvero che non sia in regola con quanto stabilito dall'articolo 17 in materia di trascrizione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duecentosette euro a milletrentatre euro. *Omissis*

I.P.Z.S. S.p.A. - P.V. - Roma

MODULARIO a r.r. n. 806

MOD. MM64/MC2462

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

PATENTE DI ABILITAZIONE
AL COMANDO
DI UNITÀ DA DIPORTO

N° 00000

Cognome ____________
Nome ____________
Luogo, data di nascita e nazionalità ____________
____
Residenza ____________
Via ____________

Il Presidente
della Commissione
____

Firma del titolare
____

Patente n. ____________
Rilasciata da ____________
il ____________ valida fino al ____________

Marca
da bollo

IL CAPO UFFICIO
____

Cat.	ABILITAZIONE (VEDASI AVVERTENZE SUL RETRO)
A	Natanti e imbarcazioni entro 12 miglia dalla costa.
	Natanti e imbarcazioni senza limiti dalla costa.
B	Navi da diporto.
C	Natanti e imbarcazioni entro 12 miglia dalla costa.
	Natanti e imbarcazioni senza limiti dalla costa.
	Propulsione a motore, a vela o mista.
	Propulsione solo motore.

Duplicato della patente nautica n. ____________
rilasciata in data ____________

Prescrizioni mediche
____

Cambio di residenza
____

Sospensione
____

Convalida e revisione
____

09A03815

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 27 marzo 2009.

Modalità di svolgimento delle elezioni per la costituzione delle commissioni giudicatrici di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori e dei ricercatori universitari.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121 e, in particolare, l'art. 1, comma 5;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;

Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1 di conversione del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180 e, in particolare, l'art. 1, comma 6, che prevede che con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabilite le modalità di svolgimento delle elezioni e del sorteggio, ivi comprese, ove necessario, le suppletive, in relazione a quanto disposto dai commi 4 e 5 dello stesso articolo;

Visto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato sullo schema del predetto decreto ministeriale, espresso con nota n. 83046P del 12 marzo 2009;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle seguenti ipotesi:

a) per la costituzione, tramite procedure informatizzate, delle commissioni giudicatrici nelle procedure di valutazione comparativa indette per il reclutamento di professori universitari di I e II fascia nella prima e nella seconda sessione 2008;

b) per la costituzione, tramite procedure informatizzate, delle commissioni giudicatrici nelle procedure di valutazione comparativa indette per il reclutamento di ricercatori dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 180/2008 convertito dalla legge n. 1/2009 e fino al 31 dicembre 2009;

c) per la costituzione, tramite procedure informatizzate, delle commissioni giudicatrici nelle procedure di valutazione comparativa indette per il reclutamento di ricercatori prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 180/2008 convertito dalla legge n. 1/2009 se alla suddetta data non si erano ancora svolte le votazioni per la scelta dei componenti elettivi.

Art. 2.

Formazione delle liste dei sorteggiabili

1. Il sorteggio è effettuato nell'ambito di due liste per ciascuna sessione, formate secondo le modalita previste dal presente decreto, l'una relativa alle procedure indette per il reclutamento di professori universitari di prima e di seconda fascia e l'altra relativa alle procedure concorsuali indette per il reclutamento dei ricercatori.

2. Le liste sono formate mediante procedimento elettorale se il settore scientifico-disciplinare oggetto del bando è composto da un numero di professori ordinari superiore al triplo dei commissari complessivamente necessari nella sessione.

3. Le liste sono formate mediante inclusione automatica in esse di tutti i professori del settore scientifico-disciplinare oggetto del bando se il settore è composto da un numero di professori ordinari pari al triplo dei commissari necessari ovvero se il settore è composto da un numero di professori ordinari inferiore al triplo dei commissari necessari e non vi è alcun settore scientifico-disciplinare considerato affine.

4. Le liste sono formate mediante inclusione automatica in esse di tutti i professori ordinari del settore scientifico-disciplinare oggetto del bando e elezione di un numero di professori ordinari del settore ovvero dei settori scientifico-disciplinari affini pari a quello occorrente per completarle se il settore è composto da un numero di professori ordinari inferiore al triplo dei commissari complessivamente necessari nella sessione.

5. Le liste sono formate mediante inclusione in esse di tutti i professori ordinari del settore scientifico disciplinare oggetto del bando e del settore ovvero dei settori scientifico-disciplinari affini se il settore è composto da un numero di professori ordinari che, integrato dai professori ordinari del settore o dei settori scientifico-disciplinari affini, è inferiore al triplo dei commissari complessivamente necessari nella sessione.

6. Con provvedimento direttoriale, sono stabiliti, per ciascuna sessione, un elenco provvisorio degli aventi diritto a far parte della lista e all'elettorato attivo e passivo, il termine per le eventuali opposizioni, l'elenco definitivo degli aventi diritto e la data delle elezioni, ove previste.

Art. 3.

Elettorato e voto di preferenza

1. Nei casi di cui all'art. 2, commi 2 e 4, l'elettorato attivo è costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando.

2. Ogni elettore può esprimere un solo voto. Gli eletti vengono individuati in base ai criteri di cui all'art. 3, comma 8, decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117.

Art. 4.

Elezioni suppletive

1. Nelle ipotesi di cui all'art. 2, commi 2 e 4, qualora il numero degli eletti sia inferiore al numero, dei componenti necessari, per la costituzione o per l'integrazione della lista, si procede al completamento della stessa in una o più sessioni di voto suppletive.

2. Il provvedimento di cui all'art. 2, comma 6, con il quale viene fissata la data delle elezioni, contiene anche la data delle eventuali elezioni suppletive, le quali si tengono, di norma, a partire dal quindicesimo giorno dalla fine della precedente sessione.

Art. 5.

Operazioni di sorteggio

1. Composte le liste secondo le modalità indicate nell'art. 2, i componenti effettivi delle commissioni da costituire per l'espletamento delle procedure di valutazione comparativa sono sorteggiati sotto la supervisione della Commissione di cui all'art. 1, comma 6-*bis*, della legge 9 gennaio 2009, n. 1 mediante svolgimento delle seguenti operazioni:

a) collocazione in ordine alfabetico di tutti i componenti delle liste, eletti o direttamente inseriti in esse, e attribuzione a ciascuno di essi di un numero d'ordine; in caso di omonimia l'ordine di priorità è definito sulla base della data di nascita;

b) definizione mediante apposito sorteggio della lista delle procedure di valutazione comparativa ai fini della individuazione mediante successivo sorteggio dei commissari;

c) estrazione di quattro numeri d'ordine valevoli per tutte le procedure di valutazione comparativa.

Per la formazione delle commissioni occorrenti per espletare le procedure per il reclutamento dei professori al fine di assicurare, ove possibile, che almeno due dei commissari sorteggiati appartengano al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, si procede dapprima alla attribuzione dei primi due numeri d'ordine sorteggiati ai soli professori del settore scientifico-disciplinare oggetto del bando e poi alla attribuzione dei successivi due agli altri componenti della lista, appartenenti sia al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ove non destinati ad altra commissione del medesimo settore, che a quelli affini, con esclusione di quelli già sorteggiati. Per la formazione delle commissioni occorrenti per espletare le procedure per il reclutamento dei ricercatori, al fine di assicurare, ove possibile, che almeno uno dei commissari sorteggiati appartenga al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, si procede dapprima alla attribuzione del primo numero d'ordine sorteggiato ai soli professori del settore scientifico-disciplinare oggetto del bando e poi all'attribuzione del secondo numero d'ordine agli altri componenti della lista, appartenenti sia al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ove non destinati ad altra commissione del medesimo settore, che a quelli affini, con esclusione di quelli già sorteggiati;

d) assegnazione dei componenti sorteggiati, nell'ordine di cui alla lettera *b)*, a ciascuna commissione, escludendo dal sorteggio i professori in servizio presso l'ateneo che ha indetto la procedura di valutazione comparativa, i professori designati componenti di commissioni di altre procedure di valutazione comparativa riguardanti la stessa fascia ed i professori già assegnati alle commissioni precedenti. Completata una commissione si procede a formare quella successiva.

2. Nelle ipotesi di cui all'art. 2, comma 3 seconda parte e comma 5, qualora dalle liste sia sorteggiabile un numero di professori ordinari inferiore a quello necessario per la costituzione di tutte le commissioni occorrenti per l'espletamento delle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori ovvero dei ricercatori, si procede prima a costituire mediante sorteggio quante più commissioni è possibile e, esauriti i sorteggiabili, si procede alla ricomposizione della lista originale e alla attribuzione degli stessi numeri d'ordine, ai componenti fino al completamento delle commissioni necessarie.

Art. 6.

Supplenti

1. In tutti i casi in cui occorre sostituire un commissario sorteggiato si procede secondo le modalità di cui all'art. 5 escludendo dalla lista i professori già sorteggiati come componenti per la stessa commissione.

Art. 7.

Rinvio

1. Per quanto non disposto dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117.

2. Il presente decreto sarà inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2009

Il Ministro: GELMINI

09A03907

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Bohmker Geb Muller Margit, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Bohmker Geb Muller Margit, cittadina tedesca, chiede il riconoscimento del titolo di «Krankengymnastin» conseguito in Germania presso la «Berufsschule fur Physiotherapie am Klinikum Augsburg» (fruher BFS fur Krankengymnastik des Krankenhauszweckverbandes Augsburg am Zentralklinikum Ausburg) - Scuola professionale in fisioterapia presso il Policlinico di Augusta (ex scuola professionale in fisioterapia dell'Associazione Ospedaliera d'Utilità di Augusta presso il Policlinico Centrale di Augusta) - di Augusta (Germania), in data

28 ottobre 1992, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di fisioterapista;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Ritenuto che la formazione della richiedente necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto l'art. 22 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che disciplina le modalità di applicazione delle misure compensative;

Visto il decreto dirigenziale in data 30 aprile 2008, con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 22, comma 1 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata presso l'«I. R.C.C.S. - Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico» - Fondazione Santa Lucia - di Roma, in data 17 dicembre 2008 ai sensi dell'art. 22, comma 1, del già citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, a seguito della quale la sig.ra Bohmker Geb Muller Margit è risultata idonea;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dal fisioterapista;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Krankengymnastin» conseguito in Germania nell'anno 1992 presso la «Berufsachschule fur Physiotherapie am Klinikum Augsburg» (fruher BFS fur Krankengymnastik des Krankenhauszweckverbandes Augsburg am Zentralklinikum Ausburg) - Scuola professionale in fisioterapia presso il Policlinico di Augusta (ex scuola professionale in fisioterapia dell'Associazione Ospedaliera d'Utilità di Augusta presso il Policlinico Centrale di Augusta) - di Augusta (Germania), con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di «Krankengymnastin» a partire dal giorno 11 gennaio 1994 dalla sig.ra Bohmker Geb Muller Margit nata a Rain am Lech (Germania) il giorno 2 dicembre 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A03816

DECRETO 12 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Zamfir Sibeche Valeria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Zamfir Sibeche Valeria, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Moldova» di Iaşi nell'anno 1997, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Moldova» di Iaşi nell'anno 1997 dalla sig.ra Zamfir Sibeche Valeria, nata a Boroaia (Romania) il 29 giugno 1968, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Zamfir Sibeche Valeria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente,

che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A03817

DECRETO 12 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Pican Georgiana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Pican Georgiana, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Hipocrate» di Constanta nell'anno 2005, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Hipocrate» di Constanta nell'anno 2005 dalla sig.ra Pican Georgiana, nata a Constanta (Romania) il 27 maggio 1984, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Pican Georgiana, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A03845

DECRETO 12 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Rinca Pintrijel Alina Catalina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora Rinca Pintrijel Alina Catalina, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Moldova» di Iasi nell'anno 1999, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni

contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Moldova» di Iasi nell'anno 1999 dalla signora Rinca Pintrijel Alina Catalina, nata a Roman (Romania) il giorno 26 aprile 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Rinca Pintrijel Alina Catalina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A03903

DECRETO 12 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Dohot Ouatu Iuliana Carmen, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora Dohot Ouatu Iuliana Carmen, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 1998, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 1998 dalla signora Dohot Ouatu Iuliana Carmen, nata a Iasi (Romania) il giorno 16 maggio 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Dohot Ouatu Iuliana Carmen è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A03904

DECRETO 12 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Peiov Emanuela Rafaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora Peiov Emanuela Rafaela, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Ana Aslan» di Timisoara nell'anno 2001, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Ana Aslan» di Timisoara nell'anno 2001 dalla signora Peiov Emanuela Rafaela, nata a Deta (Romania) il giorno 17 giugno 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Peiov Emanuela Rafaela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A03906

DECRETO 12 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Marin Arregui Maria Luisa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Marin Arregui Maria Luisa, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo di «Diplomada en fisioterapia» conseguito nell'anno 2008 presso la «Universidad Alfonso X el Sabio» di Villanueva de la Canada (Spagna), al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività di fisioterapista;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Spagna con quella esercitata in Italia dal fisioterapista;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Diplomada en fisioterapia» conseguito nell'anno 2008 presso la «Universidad Alfonso X el Sabio» di Villanueva de la Canada (Spagna), dalla sig.ra Marin Arregui Maria Luisa nata a Madrid (Spagna) il giorno 29 luglio 1987, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A03814

DECRETO 23 marzo 2009.

Nomina di un componente del comitato provinciale INPS di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO EMILIA

Visto il proprio decreto n. 4 del 30 maggio 2006 di rinnovo del Comitato provinciale I.N.P.S. e delle speciali commissioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come novellato dalla legge 9 marzo 1989, n. 88;

Preso atto della nota del 3 marzo 2009 delle OO.SS. CGIL CISL UIL con cui comunica le dimissioni del sig. Valdemiro Costoli quale componente del Comitato provinciale I.N.P.S.;

Vista la nota sopra indicata con cui le OO.SS., CGIL, CISL e UIL designano congiuntamente la sig.ra Dall'Aglio Marzia in sostituzione del sig. Valdemiro Costoli;

Decreta:

La sig.ra Dall'Aglio Marzia è nominata componente del Comitato provinciale I.N.P.S. fino alla scadenza del comitato rinnovato il 30 maggio 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Reggio Emilia, 23 marzo 2009

Il direttore provinciale: BERTONI

09A03905

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 marzo 2009.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «IS.ME.CERT - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Fico Bianco del Cilento».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 417 del 10 marzo 2006, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Fico Bianco del Cilento»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 10 aprile 2006 con il quale l'organismo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» con sede in Napoli, corso Meridionale n. 6, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Fico bianco del Cilento»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 31 marzo 2006;

Considerato che il Consorzio «Fico bianco del Cilento DOP», con nota del 10 marzo 2009, ha confermato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» quale organismo di controllo e di certificazione sulla denominazione di origine protetta «Fico bianco del Cilento» ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Fico bianco del Cilento» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione

e il rinnovo della stessa, al fine di consentire all'organismo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» la predisposizione del piano dei controlli;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 10 aprile 2006, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare»;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con decreto 10 aprile 2006, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Fico bianco del Cilento» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 417 del 10 marzo 2006, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 10 aprile 2006.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A03834

DECRETO 30 marzo 2009.

Dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della regione Lombardia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V.Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della regione Lombardia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

piogge alluvionali dal 1° novembre 2008 al 28 dicembre 2008 nelle province di Pavia e Mantova;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Lombardia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Mantova:

piogge alluvionali dal 28 novembre 2008 al 18 dicembre 2008;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di Bigarello, Castel d'Ario, Castelbelforte, Mantova, Marmirolo, Porto Mantovano, Roncoferraro, Roverbella, San Giorgio di Mantova, Serravalle a Po, Sustinente, Villimpenta;

Pavia:

piogge alluvionali dal 1° novembre 2008 al 28 dicembre 2008;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio del comune di Vigevano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2009

Il Ministro: ZAIA

09A03938

DECRETO 30 marzo 2009.

Dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della regione Piemonte.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V.Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della regione Piemonte di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 10 novembre 2008 al 22 novembre 2008 nella provincia di Cuneo;

tromba d'aria dal 21 novembre 2008 al 22 novembre 2008 nella provincia di Cuneo;

venti impetuosi dal 21 novembre 2008 al 23 novembre 2008 nella provincia di Torino;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Piemonte di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Cuneo:

piogge alluvionali dal 10 novembre 2008 al 22 novembre 2008;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di Castelletto Uzzone, Castino, Gottasecca, Levice, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone;

tromba d'aria dal 21 novembre 2008 al 22 novembre 2008;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Cortemilia, Levice, Narzole, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone.

Torino:

venti impetuosi dal 21 novembre 2008 al 23 novembre 2008;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Pinerolo, Traves, Vigone, Villafranca Piemonte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2009

Il Ministro: ZAIA

09A03939

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 27 marzo 2009.

Criteri per la comunicazione di informazioni relative al partenariato pubblico-privato ai sensi dell'articolo 44, comma 1-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Alle Amministrazioni dello Stato

Alle Amministrazioni regionali

Alle Amministrazioni locali

Agli Organismi di diritto pubblico

Premessa.

L'art. 44, comma 1-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 28 febbraio 2008, n. 31 stabilisce che «Al fine di consentire la stima dell'impatto sull'indebitamento netto e sul debito pubblico delle operazioni di partenariato pubblico-privato avviate dalle pubbliche amministrazioni e ricadenti nelle tipologie indicate dalla decisione Eurostat dell'11 febbraio 2004, le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Unità tecnica finanza di progetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri le informazioni relative a tali operazioni, secondo modalità e termini indicati in un'apposita circolare da emanarsi d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica».

La finalità della norma, richiamata dall'art. 3, comma 15-*ter* del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (il Codice), è di permettere la corretta classificazione delle operazioni di partenariato pubblico-privato nel bilancio delle amministrazioni aggiudicatrici.

La presente circolare, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), in attuazione delle citate disposizioni di legge, definisce termini e modalità di trasmissione delle informazioni relative a tali operazioni.

A tal fine si individuano di seguito le tipologie di operazioni ricadenti nella fattispecie normativa, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti tenuti alla comunicazione prevista dalla presente circolare, nonché il dettaglio delle informazioni richieste.

1. *La decisione Eurostat.*

Con decisione 11 febbraio 2004 Eurostat (1) , l'Ufficio statistico delle Comunità europee, ha fornito indicazioni per il trattamento nei conti economici nazionali di specifiche tipologie di Partenariato Pubblico-Privato (PPP).

I PPP regolamentati dalla decisione Eurostat sono caratterizzati dai seguenti elementi:

il rapporto contrattuale tra pubblico e privato ha una durata di lungo periodo;

il contratto è stipulato con uno o più soggetti privati eventualmente costituiti in società;

il contratto prevede la costruzione di una nuova infrastruttura o la ristrutturazione di una infrastruttura esistente, che dovrà fornire servizi predefiniti in termini quantitativi e qualitativi;

l'opera riguarda settori in cui la pubblica amministrazione, sia a livello centrale che locale, ha di norma un forte interesse pubblico (sanità, scuole, sicurezza, trasporti, edilizia residenziale pubblica, ecc.);

la pubblica amministrazione (*cfr.* par. 3) deve essere l'acquirente principale dei servizi, sia quando la domanda sia generata dalla stessa pubblica amministrazione (a titolo di esempio: carceri, uffici giudiziari e altri uffici pubblici) sia che provenga da terzi utilizzatori (a titolo di esempio: ospedali, trasporto pubblico locale). Qualora siano previsti pagamenti da parte degli utenti finali per servizi collegati ad attività secondarie associate con l'infrastruttura, questi devono rappresentare una parte minoritaria dei ricavi complessivi del soggetto privato (a titolo di esempio, si consideri un ospedale in cui l'amministrazione in luogo degli utenti finali paga un canone per la disponibilità della struttura e per i servizi, mentre l'eventuale fruizione del parcheggio è pagata direttamente dagli utenti stessi al gestore privato).

La decisione Eurostat 11 febbraio 2004 prevede che i beni (assets) oggetto di tali operazioni non vengano registrati nei conti delle pubbliche amministrazioni, ai fini del calcolo dell'indebitamento netto e del debito, solo se c'è un sostanziale trasferimento di rischio dalla parte pubblica alla parte privata. Ciò avviene nel caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti due condizioni:

il soggetto privato assume il rischio di costruzione;

il soggetto privato assume almeno uno dei due rischi: di disponibilità o di domanda.

(1) La decisione Eurostat è consultabile all'indirizzo: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-11022004-AP/EN/2-11022004-AP-EN.HTML

Approfondimenti in merito alle categorie di rischio.

Il rischio costruzione riguarda eventi connessi alla fase progettuale e di realizzazione dell'infrastruttura quali, ad esempio, ritardata consegna, mancato rispetto di standard predeterminati, costi aggiuntivi di importo rilevante, deficienze tecniche, esternalità negative, compreso il rischio ambientale. L'assunzione del rischio da parte del privato implica che non siano ammessi pagamenti pubblici non correlati alle condizioni prestabilite per la costruzione dell'opera. L'eventualità che il soggetto pubblico corrisponda quanto stabilito nel contratto indipendentemente dalla verifica dello stato di avanzamento effettivo della realizzazione dell'infrastruttura o ripiani ogni costo aggiuntivo emerso, quale ne sia la causa, comporta, invece, l'assunzione del rischio costruzione da parte del soggetto pubblico.

Il rischio disponibilità attiene alla fase operativa ed è connesso ad una scadente o insufficiente gestione dell'opera pubblica, a seguito della quale la quantità e/o la qualità del servizio reso risultano inferiori ai livelli previsti nell'accordo contrattuale.

Tale rischio si può ritenere in capo al privato se i pagamenti pubblici sono correlati all'effettivo ottenimento del servizio reso — così come pattuito nel disposto contrattuale — e il soggetto pubblico ha il diritto di ridurre i propri pagamenti, nel caso in cui i parametri prestabiliti di prestazione (sia per quanto riguarda la disponibilità dell'infrastruttura, sia per quanto riguarda i servizi erogati) non vengano raggiunti. La previsione di pagamenti costanti, indipendentemente dal volume e dalla qualità di servizi erogati, implica, viceversa, una assunzione del rischio disponibilità da parte del soggetto pubblico.

Esempio: nel caso di realizzazione di uffici pubblici, tribunali, istituti penitenziari, etc., ad uso esclusivo della pubblica amministrazione, in cui al privato che progetta, realizza e gestisce l'infrastruttura viene corrisposto un canone per la disponibilità in piena efficienza della struttura stessa e per la gestione dei servizi correlati (ordinaria e straordinaria manutenzione, guardiania, gestione delle reti, gestione archivi, pulizia, gestione parcheggio, etc.), il rischio di disponibilità si può considerare trasferito al privato qualora contrattualmente sia prevista l'applicazione automatica di penali che incidono sul canone corrisposto dal soggetto pubblico sia nel caso di indisponibilità completa o parziale della struttura, sia di erogazione di servizi non corrispondenti agli standard contrattuali.

Il rischio domanda è connesso alla variabilità della domanda non dipendente dalla qualità del servizio prestato; ci si riferisce a quello che può definirsi normale rischio economico assunto da un'azienda in un'economia di mercato.

Il rischio domanda si considera assunto dal soggetto privato nel caso in cui i pagamenti pubblici sono correlati all'effettiva quantità domandata per quel servizio dall'utenza. Il rischio di domanda, viceversa, si considera allocato al soggetto pubblico nel caso di pagamenti garantiti anche per prestazioni non erogate. In altre parole si presume che il soggetto pubblico assuma il rischio domanda laddove sia obbligato ad assicurare un determinato livello di pagamenti al partner privato indipendentemente dall'effettivo livello di domanda espressa dall'utente finale, rendendo così irrilevanti le fluttuazioni del livello di domanda rispetto alla redditività dell'operazione per il privato. Esempio: nel caso di realizzazione di strade non pedaggiate in cui al privato, che progetta, costruisce e gestisce l'infrastruttura, vengono corrisposti pagamenti pubblici (tariffe ombra) in funzione del passaggio degli autoveicoli, il rischio domanda può considerarsi trasferito al privato nel caso in cui detti pagamenti siano correlati agli effettivi passaggi degli autoveicoli, rilevati elettronicamente.

2. *Le figure contrattuali previste dall'ordinamento italiano ricadenti nella tipologia indicata nella decisione Eurostat dell'11 febbraio 2004.*

2.1. Il decreto legislativo 11 settembre 2008, n.152 (cd. terzo correttivo al Codice) ha introdotto, all'art. 3 del Codice, il comma 15-*ter*, recante la definizione di contratto di partenariato pubblico privato.

In particolare la citata disposizione normativa stabilisce che «Ai fini del presente codice, i contratti di partenariato pubblico privato sono contratti aventi per oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti. Rientrano, a titolo esemplificativo, tra i contratti di partenariato pubblico privato la concessione di lavori, la concessione di servizi, la locazione finanziaria, l'affidamento di lavori mediante finanza di progetto, le società miste. Possono rientrare altresì tra le operazioni di partenariato pubblico privato l'affidamento a contraente generale ove il corrispettivo per la realizzazione dell'opera sia in tutto o in parte posticipato e collegato alla disponibilità dell'opera per il committente o per utenti terzi».

Lo stesso art. 3, comma 15-*ter* del Codice prevede inoltre che alle operazioni di partenariato pubblico privato si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat, fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 44, comma 1-*bis* del decreto-legge n. 248/2007 citato.

2.2. Ai fini della decisione Eurostat oggetto della presente circolare dovranno essere presi in considerazione: (i) i contratti di concessione di lavori pubblici affidati a privati sia attraverso il procedimento di cui all'art. 144 del Codice, sia con le modalità descritte all'art. 153 del Codice (cd. Finanza di progetto), ovvero ai sensi della

previgente normativa di cui agli articoli 20 e 37-*bis* e seguenti della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni; (ii) altri contratti di partenariato pubblico-privato previsti dal Codice, ivi compresa la costituzione di società miste, che abbiano le caratteristiche indicate al paragrafo 1 della presente circolare.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento dei servizi da parte del soggetto pubblico, queste possono essere rappresentate da canoni o da tariffe ombra (shadow tolls).

L'operazione di PPP ricade nell'obbligo di comunicazione anche quando, nonostante vi sia la previsione di pagamenti da parte di utenti finali, la pubblica amministrazione corrisponde un canone periodico per l'uso o la disponibilità dell'infrastruttura.

3. *Amministrazioni tenute alla comunicazione delle informazioni.*

I soggetti aggiudicatori tenuti all'obbligo di comunicazione previsto dalla presente circolare sono identificabili con le «amministrazioni aggiudicatrici» di cui all'art. 3, comma 25 del Codice e con gli «organismi di diritto pubblico» definiti dal comma 26 del medesimo articolo, i quali abbiano avviato operazioni di partenariato pubblico privato che presentino le caratteristiche descritte al paragrafo 1.

Ciò in quanto il regolamento CE n. 2223/96 che predispone il sistema europeo dei conti nazionali (SEC95) considera appartenenti al settore «Pubbliche amministrazioni»: (i) tutte le unità istituzionali che agiscono da produttori di altri beni e servizi non destinabili alla vendita la cui produzione è destinata a consumi collettivi e individuali ed è finanziata in prevalenza da versamenti obbligatori effettuati da unità appartenenti ad altri settori e/o (ii) da tutte le unità istituzionali preposte principalmente alla redistribuzione del reddito e della ricchezza del paese.

In coerenza con tali principi e in base al disposto dell'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale - legge finanziaria 2005) l'ISTAT pubblica annualmente la lista delle unità istituzionali comprese nel perimetro delle Amministrazioni pubbliche.

4. *Documenti e dati oggetto di comunicazione.*

4.1. Con riferimento a ciascuna concessione aggiudicata avente le caratteristiche citate al paragrafo 1, i soggetti aggiudicatori di cui al paragrafo 3 sono tenuti a trasmettere all'Unità tecnica finanza di progetto, all'indirizzo indicato al paragrafo 5, la seguente documentazione:

1) contratto di concessione, con relativi allegati (quali, in particolare, capitolati prestazionali e documenti relativi alla specificazione delle caratteristiche della gestione) ed eventuali atti aggiuntivi e/o di modifica dello stesso intervenuti successivamente alla stipula;

2) piano economico finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione, con relativa relazione illustrativa, ed eventuali successivi atti aggiuntivi e/o di modifica dello stesso;

3) relazione illustrativa del progetto.

Gli stessi soggetti dovranno trasmettere, unitamente ai succitati documenti, la Scheda di progetto di cui all'allegato *A* della presente circolare recante i dati sintetici sulle operazioni oggetto dei contratti di concessione, da compilare secondo le istruzioni di cui all'allegato *B* della presente circolare.

4.2. Con riferimento alle operazioni di partenariato pubblico privato, che presentino le caratteristiche indicate al paragrafo. 1, poste in essere attraverso la creazione di una società mista, i soggetti aggiudicatori sopra indicati dovranno trasmettere i seguenti documenti:

1) atto costitutivo della società;

2) statuto della società ed eventuali atti successivi di modifica dello stesso;

3) eventuale contratto stipulato tra soggetto aggiudicatore e società mista e relativi allegati.

5. *Termini di invio dei documenti.*

I soggetti aggiudicatori indicati al paragrafo 3 che pongano in essere contratti di partenariato pubblico privato compresi nelle tipologie indicate al paragrafo 2 sono tenuti ad inviare la documentazione indicata al paragrafo 4, relativamente a ciascuna operazione, all'Unità tecnica finanza di progetto (UTFP) - Presidenza del Consiglio dei Ministri, Via della Mercede, 9 - 00186 Roma, entro 30 giorni dalla stipula del contratto.

Con riferimento ai contratti di partenariato pubblico privato compresi nelle tipologie indicati al paragrafo 2, che siano stati sottoscritti a partire dal 1º gennaio 2000, i soggetti aggiudicatori sono tenuti ad inviare i documenti relativi a ciascuna operazione entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente circolare.

Gli stessi soggetti aggiudicatori dovranno impegnarsi a trasmettere gli atti aggiuntivi e i documenti di modifica dei documenti già trasmessi entro 30 giorni dalla stipula degli stessi.

Al fine di assicurarne una diffusa conoscenza nell'intero territorio nazionale, la presente circolare con gli allegati *A* - Scheda di Progetto e *B* - Istruzioni Scheda di Progetto, dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sarà disponibile sul sito internet dell'UTFP all'indirizzo http://www.utfp.it

Roma, 27 marzo 2009

Il Presidente del Consiglio dei Ministri: BERLUSCONI

ALLEGATO *A*

- Prima compilazione
- Aggiornamento

Scheda di Progetto

UTFP

Allegato A

Progetto Codice CUP

____

Soggetto Concedente Codice fiscale

____

Soggetto Concessionario Codice fiscale

____

Tipologia di contratto

____

Modalità di aggiudicazione

____

Valore Investimento

____

Periodo Concessorio

Periodo di Costruzione ______________________________

Periodo di Gestione ______________________________

Contributo pubblico

Importo ______________________________

Modalità di contabilizzazione ______________________________

Canone di sevizi/disponibilità

Importo ______________________________

Modalità di contabilizzazione ______________________________

Valore residuo dell'investimento ______________________________

ALLEGATO *B*

■ Prima compilazione
■ · Aggiornamento

Istruzioni - Scheda di Progetto

UTFP

Allegato B

Progetto | Codice CUP

Inserire denominazione Progetto (*es.: Realizzazione Ospedale di.......*) e codice unico di progetto

Soggetto Concedente | Codice fiscale

Inserire nome del Concedente (*es.: Comune di....., Azienda Sanitaria ......*) e codice fiscale

Soggetto Concessionario | Codice fiscale

Inserire nome del Concessionario (*es.:denominazione ATI, società di progetto*) e codice fiscale

Tipologia di contratto

Inserire tipologia del contratto (*es.: concessione di costruzione e gestione*)

Modalità di aggiudicazione

Inserire modalità di aggiudicazione (*es.: procedimento ex art. 153 del Codice Contratti*)

Valore Investimento

Inserire importo dell'investimento (*es.: 100 mln €*)

Periodo Concessorio

Periodo di Costruzione Inserire numero anni di costruzione (*es.:__anni, dal ___ al__*)

Periodo di Gestione Inserire numero anni di gestione (*es.:__ anni, dal ___ al ___*)

Contributo pubblico

Importo Inserire importo del contributo pubblico monetario e/o in diritto di proprietà o di godimento (*es.: 20 mln €, diritto di superficie per__anni*)

Modalità di contabilizzazione Inserire modalità di contabilizzazione del contributo nel bilancio del concedente (*es.: inserimento nella voce immobilizzazioni in corso*)

Canone di servizi/disponibilità

Importo Inserire importo del/i canoni corrisposti dal concedente (*es.: canone disponibilità 20 mln €, canone servizi 10 mln €*)

Modalità di contabilizzazione Inserire modalità di contabilizzazione dei canoni nel bilancio del concedente (*es.: inserimento nella voce spese per....*)

Valore residuo dell'investimento Inserire eventuale valore residuo dell'investimento al termine della concessione (*es.: 10 mln €*)

09A04127

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Revoca di decreto di conferimento di onorificenza dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana»

Ai sensi degli articoli 9 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, si comunica che, con decreto del Presidente della Repubblica del 3 marzo 2009, è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica del 3 gennaio 1981, per la parte relativa al conferimento al sig. Giuseppe Dallasta dell'onorificenza di cavaliere dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana».

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 51 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 28 settembre 1981, pag. 17, colonna II, rigo n. 24 (elenco cavalieri del Ministero di grazia e giustizia).

09A03808

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2009, n. 21, recante: «Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti.».

Si comunica che il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2009, n. 21, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 66 del 20 marzo 2009, è stato registrato alla Corte dei conti in data 7 aprile 2009, registro n. 3, foglio n. 274.

09A04249

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione della Confraternita del Purgatorio in San Maurizio, in Frattaminore

Con decreto del Ministro dell'interno in data 27 febbraio 2009, viene estinta la Confraternita del Purgatorio in San Maurizio, con sede in Frattaminore (Napoli).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Diocesi di Aversa, con sede in Aversa (Napoli).

09A03811

Estinzione della Confraternita del SS. Sacramento in San Maurizio, in Frattaminore

Con decreto del Ministro dell'interno in data 27 febbraio 2009, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento in San Maurizio, con sede in Frattaminore (Napoli).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Diocesi di Aversa, con sede in Aversa (Napoli).

09A03812

Estinzione della Confraternita del SS. Rosario in San Maurizio, in Frattaminore

Con decreto del Ministro dell'interno in data 27 febbraio 2009, viene estinta la Confraternita del SS. Rosario in San Maurizio, con sede in Frattaminore (Napoli).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Diocesi di Aversa, con sede in Aversa (Napoli).

09A03813

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 30 marzo 2009

Dollaro USA	1,3193
Yen	127,93
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,469
Corona danese	7,4488
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,92910
Fiorino ungherese	308,65
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7096
Zloty polacco	4,7260
Nuovo leu romeno	4,2238
Corona svedese	10,9662
Franco svizzero	1,5159
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,9510
Kuna croata	7,4850
Rublo russo	44,8913
Lira turca	2,2352
Dollaro australiano	1,9386
Real brasiliano	3,0608
Dollaro canadese	1,6533
Yuan cinese	9,0893
Dollaro di Hong Kong	10,2250
Rupia indonesiana	15244,51
Rupia indiana	67,9640
Won sudcoreano	1848,04
Peso messicano	19,1611
Ringgit malese	4,8560
Dollaro neozelandese	2,3448
Peso filippino	63,980
Dollaro di Singapore	2,0055
Baht tailandese	47,257
Rand sudafricano	12,8433

Cambi del giorno 31 marzo 2009

Dollaro USA	1,3308
Yen	131,17
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,388
Corona danese	7,4482
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,93080
Fiorino ungherese	308,18
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7096
Zloty polacco	4,6885
Nuovo leu romeno	4,2385
Corona svedese	10,9400
Franco svizzero	1,5152
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,8900
Kuna croata	7,4769
Rublo russo	45,0320
Lira turca	2,2212
Dollaro australiano	1,9216
Real brasiliano	3,0767
Dollaro canadese	1,6685
Yuan cinese	9,0942
Dollaro di Hong Kong	10,3140
Rupia indonesiana	15570,36
Rupia indiana	67,3920
Won sudcoreano	1840,63
Peso messicano	18,7623
Ringgit malese	4,8514
Dollaro neozelandese	2,3288
Peso filippino	64,320
Dollaro di Singapore	2,0234
Baht tailandese	47,223
Rand sudafricano	12,6140

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

09A03937

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di Baccellierato Internazionale, dell'istituzione scolastica «Stockholm International School» - Svezia.

Con decreto direttore generale 24 marzo 2009 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.777 la seguente istituzione scolastica: «Stockholm International School» - Svezia.

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato A di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

09A03819

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Aglio Bianco Piacentino»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Aglio Bianco Piacentino» come indicazione geografica protetta ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006, presentata AINPO Soc. Coop. a r.l., con sede in Parma, strada dei Mercati n. 17, e acquisiti inoltre il parere della Regione Emilia-Romagna, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale – Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore – SACO VII - Via XX Settembre n. 20, 00187 Roma – entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 510/2006, ai competenti organi comunitari.

Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Aglio Bianco Piacentino»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Aglio Bianco Piacentino» è riservata al prodotto di cui alla specie *Allium sativum L.* rispondente alle condizioni riportate nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

La denominazione «Aglio Bianco Piacentino» I.G.P. designa i bulbi ottenuti dalla coltivazione delle varietà di aglio «Ottolini» e «Serena», nella zona geografica di produzione delimitata nel successivo art. 3.

Il prodotto, all'atto dell'immissione al consumo, deve presentare le seguenti caratteristiche:

i bulbi si presentano allo stato secco;

la tunica esterna del bulbo e quelle che avvolgono ciascuno spicchio devono essere completamente secche e di colore bianco;

i bulbi sono provvisti di spicchi (o bulbilli) nel numero compreso tra 12 e 18, di sapore acre, di dimensioni medie e grosse compatti e di forma regolare senza difetti qualitativi;

i bulbi devono avere le caratteristiche previste dalle norme comuni di qualità rispondenti alle categorie extra o 1^{a}.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione e di essiccazione e di conservazione della I.G.P. «Aglio Bianco Piacentino» comprende l'intero territorio dei comuni di Besenzone, Cadeo, Calendasco, Caorso, Castelvetro Piacentino, Cortemaggiore, Fiorenzuola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Monticelli d'Ongina, Piacenza, Podenzano, Pontenure, Rottofreno, Sarmato, San Pietro in Cerro, Villanova sull'Arda e parte del territorio dei comuni di Agazzano, Alseno, Borgonovo Val Tidone, Carpaneto Piacentino, Castell'Arquato, Castel San Giovanni, Gazzola, Ponte dell'Olio, Rivergaro, San Giorgio Piacentino, Vigolzone, tutti nella provincia di Piacenza.

La delimitazione della zona geografica è la seguente:

partendo da nord, sul fiume Po, lungo il confine provinciale che il limite segue fino ad incrociare, in prossimità del torrente Stirone, la

strada che, toccando le località la Persica e Case Lolini, incontra la strada Salsediana sulla quale prosegue in direzione nord verso Castelnuovo Fogliani.

Oltrepassati il torrente Ongina ed il bivio sulla strada di Genova, prosegue sulla strada per Castell'Arquato sino al Rio Grattarolo che segue fino all'altezza dell'abitato di Case Sogli per poi riprendere, attraverso il confine comunale Alseno-Castell'Arquato, la strada per Castell'Arquato in direzione sud-ovest fino all'abitato medesimo.

Oltrepassato il torrente Arda risale verso nord-ovest sulla provinciale per Carpaneto fino ad incrociare il confine del comune di Carpaneto e, in direzione sud-ovest, la comunale per Massana di Sopra.

Proseguendo sulla stessa incrocia il Rio delle Caselle, passa quindi in località Travazzano e supera il torrente Chero raggiungendo la strada provinciale per Rezzano.

Percorrendo quindi la medesima strada, in direzione nord, raggiunge la località la Turca di Sopra da dove prosegue, verso nord-ovest, fino alla località Piacentino e da questa segue, in direzione sud, la comunale sino alla località Case il Poggio.

Segue quindi l'interpoderale fino ad incrociare il torrente Vezzeno e da questi fino al rio Terzolo per poi proseguire lungo la strada per località Veggiola sino ad incrociare la comunale per Godi, su questa prosegue in direzione nord, oltrepassa Godi sino ad incrociare il torrente Ogone che il limite percorre in direzione sud fino ad intersecare la strada per Rizzolo che segue sino alla stessa località.

Da Rizzolo segue la strada per Ponte dell'Olio toccando le località di Torrano, Zaffignano e Folignano. Da Ponte dell'Olio, attraverso il ponte sul Nure segue la provinciale Valnure in direzione nord sino a Vigolzone.

Da Vigolzone segue la strada vicinale del Gusot, lungo il rio Verano, fino a Cà del Lupo, quindi segue il rio della Bosella, supera la provinciale di Colonese e prosegue verso nord sino all'altezza di cascina Bassa, si sposta quindi in direzione ovest sino ad incontrare la strada per Ancarano che segue sino ad Ancarano di sopra.

Da qui segue il rio Cassa sino alla strada vicinale Montebello-Borzoli-Donzella ed incrocia la S.S. 45 in località Diara, sulla quale prosegue raggiungendo Rivergaro.

Superato Rivergaro prosegue sulla S.S. 45 fino ad incrociare la strada che attraversa il fiume Trebbia e che si immette sulla vecchia strada provinciale Travo-Rivalta che il limite percorre, in direzione nord, sino a località Molino.

Da questa località prosegue in direzione ovest lungo la strada vicinale delle cascine Bassa Bellaria, Boccine di sotto, Manfredi e Bongiorno, fino alla comunale che segue fino a Castelletto per riprendere la vicinale per la cascina Maruffa e, proseguendo in direzione nord-ovest, percorre la comunale per Gazzola fino ad incrociare la vicinale di Poggio del Gatto che percorre fino ad immettersi sulla provinciale Gazzola-Agazzano.

Su quest'ultima, in direzione sud-ovest, prosegue fino ad incrociare il torrente Luretta che percorre in direzione nord fino alla strada per Rivasso sulla quale, proseguendo in direzione ovest, tocca gli abitati di Rivasso e Sarturano e raggiunge Mirabello.

Da qui, in direzione sud-ovest, sulla strada di Tavernago, prosegue sino a Guadernago per poi giungere al torrente Tidone che segue, in direzione sud-ovest, sino alla cascina Santa Margherita. Si congiunge poi con la ex statale n. 412 che segue in direzione nord fino a Borgonovo VaI Tidone. Prosegue in direzione ovest sulla strada per Moretta fino ad incrociare il rio Cavo che percorre in direzione nord fino all'altezza di Cà Basse per poi seguire la comunale per Castelsangiovanni fino all'altezza di cascina Perduta.

Da qui prosegue in direzione ovest lambendo gli abitati di cascina Pradello e cascina Loghetto sino a Fornaci. Da questa località segue la comunale verso Casanova, proseguendo poi sino a Ganaghello e poi, in direzione ovest, fino al confine provinciale che segue quindi, in direzione nord, fino al fiume Po.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori e dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Preparazione del terreno.

La lavorazione del terreno deve essere eseguita entro il mese di settembre. L'aratura è seguita da successive erpicature e/o fresature che, oltre per l'interramento dei concimi minerali, servono per lo sminuzzamento del terreno necessario per il regolare collocamento dei bulbilli.

Inoltre, si deve provvedere, mediante scoline e fossi di testata, alla sistemazione degli appezzamenti in modo da facilitare il drenaggio delle acque in eccesso.

Fertilizzazione.

Le modalità di somministrazione di concimi minerali e di ammendanti organici sono realizzate in modo da mantenere la fertilità del terreno e contestualmente di fornire alla coltura tutti i nutrienti necessari per un corretto sviluppo.

In tutti i casi i quantitativi massimi di unità di fertilizzante che non potranno essere superati sono:

P_2O_5 250 Kg/Ha;

K_2O 300 Kg/Ha;

N 150 Kg/Ha.

Semina.

La messa a dimora dei bulbilli deve essere effettuata nel periodo compreso tra il 20 settembre e il 20 novembre, impiegando semente (bulbilli) certificata appartenente alle varietà «Ottolini» o «Serena».

Il materiale di propagazione è costituito da bulbilli ottenuti per sgranatura dei bulbi; i quali vengono puliti da radici, tuniche esterne, bulbilli centrali e da bulbilli esterni al bulbo (denti). Durante le operazioni di sgranatura e pulitura dei bulbilli viene posta particolare attenzione ad evitare schiacciamenti e lesioni degli stessi.

Debbono trascorrere almeno quattro anni tra colture successive di aglio sullo stesso appezzamento.

In particolare, non si deve far succedere la coltura di aglio ad altre colture bulbose o a radice carnosa. Non è consentita la successione a prato.

La semina deve essere effettuata in modo da non superare la densità massima d'investimento di 270.000 piante/Ha.

I sesti d'impianto da adottare sono:

distanza tra le file 30 – 40 cm;

distanza sulla fila 12 – 15 cm.

La raccolta e le operazioni di essiccamento.

La raccolta che inizia dopo il 20 giugno deve concludersi non oltre il 30 luglio.

L'aglio, una volta estirpato, rimane sul campo steso al sole, per una prima essicazione. Completate le operazioni di essiccamento in campo l'aglio viene portato presso le aziende agricole per l'essicazione definitiva.

Successivamente viene posto in piccole cataste e sistemato in appositi locali, in attesa di essere avviato ai siti di conservazione e condizionamento.

La conservazione può avvenire mediante l'ausilio di ambienti a temperatura controllata al fine di mantenere inalterata la qualità dell'aglio.

Il trasferimento dalle aziende ai siti di conservazione, che dovranno essere nella zona indicata dall'articolo 3, avviene in modo da mantenere la rintracciabilità del prodotto ed inalterata la qualità dello stesso, ovvero che i bulbi non subiscano schiacciamenti, lesioni, perdita della cuticola.

La produzione di «Aglio Bianco Piacentino» destinata alla commercializzazione dovrà essere al massimo di 13 ton/Ha di prodotto secco.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Caratteristiche della zona geografica.

La zona geografica di produzione è caratterizzata dalla presenza di suoli di origine alluvionale, tendenti allo sciolto e medio impasto, ben drenati e dal clima di tipo temperato-subcontinentale.

Le precipitazioni si concentrano in autunno ed in primavera, le temperature sono caratterizzate da elevate escursioni termiche sia giornaliere che annuali.

Caratteristiche del prodotto.

L'aglio prodotto nella zona indicata all'art. 3 si caratterizza per il ciclo di maturazione medio-tardivo, l'adattabilità all'impianto autunnale, una buona produttività (produzione media 10-13 ton/Ha), l'ottima conservabilità (fino ad un anno). Le tuniche esterne sono di colore bianco-argento, i bulbi di pezzatura medio-grossa dalla forma regolare si presentano compatti con 12-18 spicchi dal sapore marcato.

Esistono autorevoli testimonianze che, almeno dagli anni Settanta e Ottanta in poi, attestano che le varietà locali di aglio coltivate nella pianura piacentina sono note per la serbevolezza e per l'ottima conservabilità, direttamente influenzate dall'insieme delle condizioni d'ambiente di cui si giovano durante l'accrescimento e lo sviluppo, nonché dall'elevato tenore di allicina dimostrato anche da ricerche scientifiche.

Riferimenti storici, reputazione e legame con la denominazione.

Nel Piacentino, fino al XIX secolo, la coltivazione dell'aglio riguardava orti familiari. Le più antiche notizie statistiche relative alla produzione di pieno campo di aglio nell'area risalgono al 1922 ed indicano che la superficie coltivata ad aglio e cipolla era pari a 220 Ha.

Negli anni successivi la coltivazione dell'aglio in pieno campo non tardò a svilupparsi e nel 1947 si costituì a Piacenza il Consorzio Provinciale Orticoltura avente un proprio marchio commerciale ed una specifica Sezione Economica Produttori di Aglio, il S.E.P.A., che da subito si distinse principalmente per l'esportazione di tale prodotto verso gli Stati Uniti.

Nel corso degli anni la coltivazione di aglio bianco nel territorio piacentino ha assunto una posizione di notevole importanza, arrivando ad occupare, nel momento di massima espansione, il 10% circa della superficie nazionale investita ad aglio, con una produzione media annua di circa 3.000 tonnellate.

Dal 1978 a Monticelli d'Ongina (PC), all'interno dell'area di produzione indicata all'articolo 3, si svolge ogni anno, la prima domenica di ottobre, una manifestazione dedicata all'Aglio, che dà luogo a convegni e conferenze che non mancano di aggiornare il pubblico di produttori, ricercatori e studiosi sullo sviluppo qualitativo dell'aglio bianco Piacentino, oggi ottenuto dalle varietà – un tempo ecotipi – locali (Ottolini e Serena).

Da allora in poi, anche la denominazione «Aglio Bianco Piacentino» comincia a diffondersi, caratterizzando la produzione della pianura piacentina. L'impegno degli agricoltori della zona che al fine di salvaguardare la tipicità della coltura, nonché difendere le coltivazioni dalla proliferazione di patogeni ospiti, si sono prodigati all'introduzione di pratiche agronomiche adeguate, ha portato attraverso un lungo e certosino lavoro di miglioramento varietale, a selezionare la locale varietà di aglio «bianco Piacentino», riconosciuta il 6 gennaio 1982 con il Decreto di iscrizione della denominazione nel Registro delle varietà di *Allium sativum.*

Nel 1983 venne ufficializzata la certificazione varietale e sanitaria ENSE di aglio «Piacentino bianco» da seme.

La varietà andò sempre più rivelandosi come la principale della zona, sempre interessata da ricerche scientifiche orientate al miglioramento della varietà ed al confronto con altre produzioni coltivate in aree diverse.

Nel 2004, la certificazione varietale e sanitaria ENSE di aglio «Piacentino bianco» da seme è stata rinnovata con la nuova denominazione «Ottolini» (decreto del 9 aprile 2004), che con la varietà «Serena», ottenuta tramite risanamento dai virus della varietà «piacentino bianco» (oggi Ottolini), costituisce l'insieme delle varietà che vengono destinate alla IGP «Aglio Bianco Piacentino».

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg. (CE) n. 510/2006. Tale struttura è l'Organismo di controllo CSQA Certificazioni Srl – Via San Gaetano, 74 - 36016 Thiene (VI) - tel. +39-044-531301,1 fax +39-0445-313070 e-mail: *csqa@csqa.it.*

Art. 8.

Etichettatura

L'indicazione geografica protetta «Aglio Bianco Piacentino» deve essere immessa al consumo in confezioni conformi alla vigente normativa, ogni singola confezione o pezzo deve essere etichettata in modo tale da impedire che il contenuto possa essere utilizzato senza la rottura della stessa.

L'«Aglio Bianco Piacentino» deve essere immesso al consumo con il logo distintivo della «Indicazione Geografica Protetta» apposto su ogni confezione, nel rispetto delle norme generali che regolano il commercio del prodotto.

Sulle confezioni devono comparire gli elementi atti ad individuare:

nome, ragione sociale ed indirizzo del produttore e/o del condizionatore e/o del confezionatore;

la data di confezionamento ed il peso netto all'origine del prodotto confezionato;

indicazione del lotto di produzione.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi di impresa non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno l'acquirente.

Oltre al logo distintivo della IGP, devono figurare sulle confezioni, la denominazione «Aglio Bianco Piacentino» e «Indicazione Geografica Protetta» e/o il suo acronimo.

Il logo distintivo della IGP «Aglio Bianco Piacentino» è rappresentato da un rettangolo a sfondo bianco al cui interno ritroviamo:

in posizione centrale sono raffigurate due strisce «graffiate» diagonali orientate dal basso a sinistra verso l'alto a destra, di colore verde (quella superiore) e rosso (quella inferiore) intervallate da striature di fondo bianco. A tale immagine è sovrapposta quella fotografica di una testa d'aglio della varietà « Ottolini ».

Il gruppo d'immagine è sovrastato in alto dalla scritta «Aglio Bianco Piacentino» e a sinistra dall'acronimo I.G.P.

Indici colorimetrici:

diagonale superiore di colore verde pantone 370 CVC;

diagonale inferiore di colore rosso pantone 185 CVC;

iscrizione «Aglio Bianco Piacentino» composta da testo in carattere AvantGarde Md Bt, di colore blu pantone 287 CVC ombreggiato in grigio pantone 424 CVC;

acronimo I.G.P. composta da testo in carattere AvantGarde Md Bt, di colore giallo pantone 108 CVC ombreggiato in grigio pantone 424 CVC.

Il logo deve essere riprodotto nei medesimi caratteri di stampa e nelle medesime proporzioni e colorimetria del logo di seguito illustrato:

09A03836

Domanda di registrazione della denominazione «Makói Vöröshagyma» o «Makói Hagyma» ai sensi dell'articolo 5, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea - serie C n.70 del 24 marzo 2009, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta, presentata dal Magyarországi Hagymatermesztók, Feldolgozók, Forgalmazók Szakmaközi Szervezete, Szövetsége és Terméktanácsa - Ungheria, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria - Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati - «Makói Vöröshagyma» o «Makói Hagyma».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore - SACO VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

09A03835

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Siccafluid».

Estratto provvedimento UPC/R/3/2009 del 17 marzo 2009

Specialità medicinale: SICCAFLUID

Confezioni:

033816012/M - 2,5 mg/g flacone gel oftalmico da 10 g;

033816024/M - «2,5 mg/g gel oftalmico» 10 contenitori monodose in PE in bustina da 0,5 g;

033816036/M - «2,5 mg/g gel oftalmico» 20 contenitori monodose in PE in bustina da 0,5 g;

033816048/M - «2,5 mg/g gel oftalmico» 30 contenitori monodose in PE in bustina da 0,5 g;

033816051/M - «2,5 mg/g gel oftalmico» 60 contenitori monodose in PE in bustina da 0,5 g.

Titolare A.I.C.: Farmila-Thea Farmaceutici S.p.A.

N. procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0118/001/R/002, FR/H/0118/002/R/001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Tipo autorizzazione: modifica stampati a seguito di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo ed etichette dovranno altresì essere apportate.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

È approvata, altresì, secondo la lista dei termini standard della farmacopea europea, la denominazione delle confezioni da riportare sugli stampati così come indicata in oggetto.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

09A04105

Comunicato di nuova indicazione terapeutica relativo ai medicinali per uso umano «Abseamed e Binocrit»

Si comunica che la commissione tecnico scientifica nella seduta del 10/11 marzo 2009 ha espresso parere favorevole alla rimborsabilità per le nuove indicazioni terapeutiche di seguito indicate, alle medesime condizioni di prezzo, classificazione e regime di fornitura attualmente in vigore, dei medicinali con procedura centralizzata:

ABSEAMED

Nuova indicazione terapeutica:

Trattamento dell'anemia sintomatica associata a insufficienza renale cronica (IRC) in pazienti adulti e pediatrici: trattamento dell'anemia associata a insufficienza renale cronica in pazienti adulti e pediatrici emodializzati e in pazienti adulti sottoposti a dialisi peritoneale (vedere paragrafo 4.4). Trattamento dell'anemia grave, di origine renale, accompagnata da sintomi clinici, in pazienti adulti con insufficienza renale non ancora dializzati (vedere paragrafo 4.4). Trattamento dell'anemia e riduzione del fabbisogno trasfusionale in pazienti adulti in trattamento chemioterapico per tumori solidi, linfoma maligno o mieloma multiplo e a rischio di trasfusione, come indicato dallo stato generale del paziente (situazione cardiovascolare, anemia preesistente all'inizio della chemioterapia). Abseamed può essere utilizzato per aumentare la produzione di sangue autologo nei pazienti facenti parte di un programma di predonazione autologa. L'impiego per tale indicazione deve essere valutato in rapporto al noto rischio di eventi tromboembolici. Il trattamento deve essere effettuato solo in pazienti con anemia moderata (emoglobina (Hb) 10 - 13 g/dl [6,2 - 8,1 mmol/l], sideropenia assente), quando le tecniche di risparmio di sangue non siano disponibili o siano insufficienti e l'intervento programmato di chirurgia elettiva maggiore richieda un elevato quantitativo di sangue (4 o più unità di sangue per le donne, 5 o più unità per gli uomini). Abseamed può essere utilizzato per ridurre l'esposizione a trasfusioni di sangue allogenico in pazienti adulti non sideropenici, ritenuti ad alto rischio di complicanze trasfusionali, prima di un intervento elettivo di chirurgia ortopedica maggiore. Limitare l'uso ai pazienti con anemia moderata (Hb 10 - 13 g/dl) non facenti parte di un programma di predonazione autologa e per i quali si preveda una perdita ematica di 900 - 1800 ml.

BINOCRIT

Nuova indicazione terapeutica:

Trattamento dell'anemia sintomatica associata a insufficienza renale cronica (IRC) in pazienti adulti e pediatrici: trattamento dell'anemia associata a insufficienza renale cronica in pazienti adulti e pediatrici emodializzati e in pazienti adulti sottoposti a dialisi peritoneale (vedere paragrafo 4.4). Trattamento dell'anemia grave, di origine renale, accompagnata da sintomi clinici, in pazienti adulti con insufficienza renale

non ancora dializzati (vedere paragrafo 4.4). Trattamento dell'anemia e riduzione del fabbisogno trasfusionale in pazienti adulti in trattamento chemioterapico per tumori solidi, linfoma maligno o mieloma multiplo e a rischio di trasfusione, come indicato dallo stato generale del paziente (situazione cardiovascolare, anemia preesistente all'inizio della chemioterapia). Binocrit può essere utilizzato per aumentare la produzione di sangue autologo nei pazienti facenti parte di un programma di predonazione autologa. L' impiego per tale indicazione deve essere valutato in rapporto al noto rischio di eventi tromboembolici. Il trattamento deve essere effettuato solo in pazienti con anemia moderata (emoglobina (Hb) 10 - 13 g/dl [6,2 - 8,1 mmol/l], sideropenia assente), quando le tecniche di risparmio di sangue non siano disponibili o siano insufficienti e l'intervento programmato di chirurgia elettiva maggiore richieda un elevato quantitativo di sangue (4 o più unità di sangue per le donne, 5 o più unità per gli uomini). Binocrit può essere utilizzato per ridurre l'esposizione a trasfusioni di sangue allogenico in pazienti adulti non sideropenici, ritenuti ad alto rischio di complicanze trasfusionali, prima di un intervento elettivo di chirurgia ortopedica maggiore. Limitare l'uso ai pazienti con anemia moderata (Hb 10 -13 g/dl) non facenti parte di un programma di predonazione autologa e per i quali si preveda una perdita ematica di 900 - 1800 ml.

09A04104

Comunicato di rettifica concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Hizaar»

Nella parte del comunicato concernente «Determinazione AIC/N/V n. 163 del 29 gennaio 2009» relativo al medicinale «HIZAAR», pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 46 del 25 febbraio 2009, a pag. 54: in luogo di «I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino al 120° giorno dalla data di notifica della presente determinazione», leggasi: «I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

09A04102

Comunicato di rettifica concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Forzaar»

Nella parte del comunicato concernente «Determinazione AIC/N/V n. 133 del 29 gennaio 2009» relativo al medicinale FORZAAR, pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 46 del 25 febbraio 2009, a pag. 53: in luogo di «I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino al centoventesimo giorno dalla data di notifica della presente determinazione», leggasi: «I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

09A04103

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Sostituzione del liquidatore della cooperativa «Roma Trasporti - Società cooperativa a r.l. di Produzione e Lavoro», in Trieste.

Con deliberazione n. 607 dd. 18 marzo 2009 la giunta regionale ha nominato la dott.ssa Lorella Torchio, con studio in Trieste, piazza Goldoni n. 9, liquidatore della cooperativa «Roma Trasporti - Società cooperativa a r.l. di Produzione e Lavoro» in liquidazione, con sede in Trieste, in sostituzione del dott. Paolo Cecchi.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

09A03807

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Elenco dei comuni catastali della provincia di Trento per i quali sono state completate le operazioni di aggiornamento della banca dati catastale in relazione alle variazioni di coltura derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli.

In relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 33 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e successive modificazioni, si rende noto che, per i Comuni catastali compresi nell'elenco allegato al presente comunicato, sono state completate le operazioni di aggiornamento della banca dati catastale in relazione alle variazioni di coltura derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli.

Nell'elenco allegato i Comuni catastali sono riportati in ordine alfabetico secondo il Comune amministrativo di appartenenza.

Gli elenchi delle particelle interessate, indicanti la coltura, la classe, la superficie e i redditi dominicale e agrario, sono consultabili presso ciascun Comune interessato, presso i competenti Uffici del Catasto e sul sito internet della provincia autonoma di Trento, OPENKat all'indirizzo: http://www.openkat.it

Ai sensi dell'art. 2, comma 33 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 e degli articoli 2, comma 2, 20 e 22 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni può essere presentata:

all'Ufficio del Catasto competente, una segnalazione di incoerenza dei dati riguardanti la qualità di colturale iscritta negli atti del Catasto Fondiario sulla base delle dichiarazioni rese ad AGEA o ad altri organismi pagatori per i contributi agricoli,

ricorso, avverso la variazione dei redditi, innanzi alla Commissione tributaria di 1° grado di Trento. L'eventuale ricorso in carta legale, deve essere notificato all'Ufficio del Catasto competente entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*, per consegna diretta, ovvero a mezzo Ufficiale giudiziario o mediante invio del ricorso a mezzo servizio postale con spedizione in plico raccomandato, senza busta, con avviso di ricevimento. Entro trenta giorni successivi alla data di presentazione, il ricorrente deve depositare presso la Commissione tributaria il ricorso secondo le modalità previste dall'art. 22 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

ALLEGATO

Comune Amministrativo	Comune Catastale
Amblar	AMBLAR
Baselga di Piné	BASELGA DI PINE' I°
Baselga di Piné	BASELGA DI PINE' II°
Bedollo	BEDOLLO
Bieno	BIENO
Borgo Valsugana	BORGO
Bosentino	BOSENTINO
Bresimo	BRESIMO
Calceranica	CALCERANICA AL LAGO
Caldonazzo	CALDONAZZO
Campitello	CAMPITELLO
Canal San Bovo	CANAL SAN BOVO I°
Canazei	CANAZEI
Capriana	CAPRIANA
Castelnuovo	CASTELNUOVO
Centa S. Nicolò	CENTA S. NICOLO'
Cinte Tesino	CINTE TESINO I°
Denno	DENNO I°
Grigno	GRIGNO
Imer	IMER I°
Imer	IMER II°
Lona-Lases	LONA I°

Comune Amministrativo	Comune Catastale
Mezzano	MEZZANO
Mezzolombardo	MEZZOLOMBARDO
Ospedaletto	OSPEDALETTO
Pergine Valsugana	CANALE
Pieve Tesino	PIEVE TESINO
Roncegno	RONCEGNO
San Michele	GRUMO
Sagron Mis	SAGRON MIS
Samone	SAMONE
Scurelle	SCURELLE
Siror	SIROR
Spera	SPERA I°
Strigno	STRIGNO
Telve di Sopra	TELVE DI SOPRA
Tonadico	TONADICO i°
Tonadico	TONADICO II°
Transcacqua	TRANSACQUA
Trento	COGNOLA
Trento	MEANO
Trento	SOPRAMONTE
Trento	TRENTO
Vattaro	VATTARO
Vigolo Vattaro	VIGOLO VATTARO
Villagnedo	VILLAGNEDO

09A03921

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE

Modifiche ed integrazioni al piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico - P.A.I. approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 del 9 febbraio 2007.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43, comma 5, delle Norme tecniche di attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico, approvato con Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2006, con il decreto n. 13 dell'11 marzo 2009, il Segretario Generale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere ha disposto la nuova perimetrazione e classificazione concernenti le fasce A e C di pericolosità e le aree a rischio R2 riportate nella nuova Tav. n. 65 - Atlante delle situazioni di rischio idraulico (Reticolo secondario e minore) della Cartografia di PAI, in sostituzione della precedente Tav. n. 65.

La perimetrazione e classificazione di cui trattasi costituiscono aggiornamento del Piano e si applicano dalla data di pubblicazione della notizia delle modifiche ed integrazioni di cui trattasi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La documentazione tecnica, idrologica e idraulica, a supporto della richiesta di nuova perimetrazione e classificazione in argomento, è depositata presso le competenti Strutture tecniche della Regione Umbria, della provincia di Terni, del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia e del Comune di Orvieto.

La provincia di Terni, nell'ambito delle competenze ad essa assegnate dagli art. 3 e 13 della legge n. 225/1992 e dalla legislazione regionale, relativamente alle aree di nuova classificazione di pericolosità, riportate nella cartografia di cui all'art. 1, provvede a verificare che le norme tecniche del P.R.G. del Comune di Orvieto, in relazione a tali aree, siano in grado di assicurare la necessaria tutela dal relativo livello di rischio, così come previsto dal Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 1998.

Il Comune di Orvieto, ai sensi dell'art. 4, comma 5, delle Norme tecniche di attuazione del PAI, provvede alla trasposizione cartografica dei nuovi limiti delle fasce di pericolosità e delle zone di rischio idraulico, secondo le prescrizioni riportate in tale comma e a quanto previsto dalle disposizioni della Regione Umbria emanate con D.G.R. n. 447 del 28 aprile 2008 e successivamente aggiornate con D.G.R. n. 707 del 18 giugno 2008.

Del decreto segretariale n. 13 dell'11 marzo 2009 è data ora pubblicità-notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale e nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria, nonché adeguata pubblicità mediante deposito del presente decreto preso l'Autorità di bacino del fiume Tevere - Ufficio Studi e Documentazione per le Aree a Rischio Idraulico e la Qualità delle Acque, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione Generale per la Difesa del Suolo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Protezione Civile, presso la Regione Umbria - Dipartimento Ambiente, Territorio e Infrastrutture - Servizio Risorse idriche e Rischio idraulico, ove lo stesso sarà consultabile.

09A03915

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-084) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.